Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Lunedì, 30 aprile** **Numero 101**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGE 18 *febbraio 1923, n.* 541, *che dà esecuzione al* modus vivendi *commerciale concluso in data 15 aprile 1922 tra il Governo italiano e quello spagnuolo.*

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *marzo 1923, n.* 697, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-923, a quello dell'entrata ed al bilancio del fondo di massa della R. guardia di finanza per lo stesso esercizio.*

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *marzo 1923, n.* 747, *contenente nuove disposizioni per la sistemazione delle ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE 29 *marzo 1923, n.* 884, *che reca modificazioni a quello 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla cassa invalidi della marina mercantile.*

REGIO DECRETO-LEGGE 19 *aprile 1923, n.* 887, *che trasferisce al Commissariato per l'aeronautica il servizio di alienazione di tutto il materiale aeronautico residuato dalla guerra.*

EGIO DECRETO 8 *febbraio 1923, n.* 417, *che estende alle nuove Provincie il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.*

REGIO DECRETO 11 *marzo 1923, n.* 662, *concernente l'istituzione di una Intendenza di finanza e di una sezione di R. tesoreria provinciale in Pola e la sistemazione di uffici finanziari delle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO 29 *marzo 1923, n.* 763, *concernente la istituzione di speciali stabilimenti denominati «Agenzie» incaricati di eseguire determinati servizi della posta, dei telegrafi e dei telefoni.*

REGIO DECRETO 5 *aprile 1923, n.* 858, *che autorizza una variante alla linea piazza Duomo-Cibali delle tranvie urbane di Catania.*

REGIO DECRETO 25 *marzo 1923, n.* 875, *che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, nonchè delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze.*

REGIO DECRETO 26 *aprile 1923, n.* 889, *che autorizza l'emissione della seconda serie di buoni del tesoro novennali a premi.*

REGI DECRETI *nn.* 1883, 760 *riflettenti*: *classificazione di scuola ed omologazione di modificazione di regolamento.*

REGIO DECRETO *col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regionali agli studi e le relative circoscrizioni.*

DECRETO MINISTERIALE *col quale è revocata l'autorizzazione in precedenza concessa alla Società di assicurazione danese «Reale Compagnia privilegiata di assicurazioni marittime», di istituire nel Regno una legale rappresentanza.*

DECRETO MINISTERIALE *col quale si approvano le tariffe per l'anno 1923 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze*: Avviso — Comunicato — Situazione delle pensioni normali e straordinarie a tutto il 30 giugno 1922 — *Concorsi.*

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 18 febbraio 1923, n. 511, che dà esecuzione al modus vivendi *commerciale concluso in data 15 aprile 1922 tra il Governo italiano e quello spagnuolo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1244, è convertito in legge, sostituendo all'art. 1 il testo seguente:

« Piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, è data all'accordo commerciale provvisorio, concluso fra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle note diplomatiche, scambiate a Madrid il 15 aprile 1922, che formano parte integrante della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSI TEOFILO — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO — CAVAZZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIA AMBASCIATA D'ITALIA
IN MADRID

N. 643-50 — Pos. 1-3.

A S. E. il signor Fernandez Prida,
ministro di Stato

Madrid.

Madrid, 15 aprile 1922.

Signor Ministro,

In risposta alla nota dell'E. V. n. 45, dell'11 corrente mi pregio informarla che il Governo del Re accetta le modificazioni proposte dal Governo di S. M. Cattolica al progetto di *modus vivendi* commerciale italo-spagnuolo.

Esso propone solamente che, per maggior chiarezza, nell'articolo quarto, capoverso secondo, alle parole « polizza di carico o manifesto vistato dai Consoli rispettivi » vengano aggiunte le parole « o bolletta ferroviaria diretta ».

Propone pure la data del 20 corrente mese di aprile, per l'entrata in vigore di tale *modus vivendi* commerciale, il quale rimarrebbe quindi redatto come segue:

Art. 1.

Dal 20 corrente mese di aprile, data dell'entrata in vigore del presente accordo, saranno applicati ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza spagnuola importati in Italia i dazi doganali più ridotti applicabili ai prodotti analoghi di altri Paesi, fermo restando come eccezione a questo principio il disposto dell'art. sesto del trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il 30 marzo 1914.

Art. 2

Da parte sua, a decorrere dalla stessa data, la Spagna applicherà ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza italiana i dazi della seconda colonna della tariffa doganale che in qualsiasi tempo fosse in vigore coll'intesa che la stessa tariffa non comporterà l'applicazione dei sopradazi in dipendenza della svalutazione della moneta per i suddetti prodotti di origine e provenienza italiana.

Art. 3.

Per tutto ciò che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia è regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto ciò che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalità doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle Provincie e dei Comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza potenza qualsiasi. Lo stesso principio è stabilito reciprocamente per ciò che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.

Art. 4.

Il presente accordo resterà in vigore per due mesi e, dopo questo termine, se nessuna delle parti contraenti lo avrà denunziato almeno un mese prima, esso continuerà ad esercitare i suoi effetti fino allo scadere di un mese dal giorno in cui l'una o l'altra parte lo avrà denunziato.

Il Governo italiano potrà tuttavia denunziarlo, per farne cessare gli effetti in ogni momento, anche prima dello scadere dei due mesi dalla sua pubblicazione, nel caso in cui il Governo spagnuolo concedesse ad una terza potenza e non estendesse, dopo esserne stato richiesto, all'Italia una tariffa d'importazione più ridotta di quella della seconda colonna della tariffa spagnuola oppure facesse ad una terza potenza concessioni in materia di società commerciali senza estenderle anche alle società italiane.

In tal caso i dazi più ridotti della tariffa italiana e quelli della seconda colonna della tariffa spagnuola saranno rispettivamente applicabili alle merci spagnuole e italiane che siano state già spedite con polizza di carico diretta o manifesto vistato dai consoli rispettivi o bolletta ferroviaria diretta entro quindici giorni dalla data della denunzia.

Le disposizioni del presente accordo non saranno ciò non pertanto applicabili alle concessioni di carattere doganale che la Spagna facesse al Portogallo.

Rimango in attesa di un cenno di accettazione da parte della Eccellenza Vostra, col quale il presente accordo sarà perfetto e colgo frattanto l'occasione per rinnovare, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

FASCIOTTI.

MINISTERIO DE ESTADO COMERCIO.

Exc.mo senor baron Carlo Fasciotti
Ambajador de Su Majestad el Rey de Italia.

N. 49.

Madrid, 15 de abril 1922.

Exc.mo Señor,

Muy Señor mio: Refiriendome á nuestra anterior correspon-

dencia y especialmente á su atenta nota de hoy, tengo la honra de partecipárle que el Gobierno de S. M. aceptando las modificaciónes que en dicha comunicacion se sirve proponer V. E., en nombre del Gobierno de Italia, considera ultimado el *modus-vivendi* comercial que hemos venido negociando, en los terminos siguientes:

Articulo 1.

Desde el dia 20 dèl corriente mes de abril, fecha de la entrada en vigor del presente acuerdo, seran aplicados á los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia española importados en Italia, los derechos arancelarios más reducidos aplicables á los productos analogos de otros paises, quedando en vigor come excepcion á este principio el dispuesto en el articulo sexto del Tratado de comercio y navegacion concertado entre España é Italia el 30 marzo de 1914.

Articulo 2.

Por su parte, y a contar de la misma fecha, España aplicará a los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia italiana, los derechos de la segunda columna del Arancel de Aduanas que en cualquier tiempo estuviese en vigor, entendiendose, que dicho regimen no levará consigo la applicacion de la sobretasa por despreciacion de la moneda para los indicados productos de origen y procedencia italiana.

Articulo 3.

Para todo lo que se refiera à las importaciones, indipendientamente de cuanto queda reglamentado sobre esta materia en las clausulas precedentes, como asimismo para todo lo que concierne à la exportacion, al transito y al deposito aduanero de las mercancias, especialmente en lo relativo al importe, à la garantia y a la exaccion de los derechos, de los impuestos locales, de las formalidades aduaneras, de los derechos de sisa y de consumo percibidos sea por cuenta del Estado que por cuenta de las provincias y de los Municipios, cada una de las Partes contratantes se obliga a hacer beneficiar à la otra, gratuitamente, de todos los favores ò privilegios que respecto a dichas materias hubiese concedido ò concediese à una tercera potencia cualquiera.

El mismo principio queda establecido reciprocamente, para lo que se refiére al ejercicio del commercio y de la industria y al trato de los viajantes de commercio.

Articulo 4.

El presente acuerdo continuerá en vigor dos meses y despues de este plazo, si ninguna de las Partes contractantes lo hubiera denunciado por lo menos con un mes de anticipacion, seguirá produciendo sus efectos hasta pasado un mes del dia en que una ù otra Parte lo denunciará.

El Gobierno italiano podrà, sin embargo, denunciarlo para hacer cesar sus efectos en qualquier momento, aun antes de transcurrir los dos meses de su aplicacion, en el caso de que el Gobierno español concediese á una tercera Potencia y no lo hiciera extensivo á Italia, despues de haber sido requerido, una tarifa de importación mas reducida que la de la segunda columna del arancel español ó bien hiciera á una tercera Potencia concessiones en materia de sociadades comerciales sin extenderlas tambien á las sociedades italianas.

En tal caso, los derechos mas reducidos de la tarifa italiana y los de la segunda columna del arancel español seran aplicados respectivamente, á las mercancias españolas é italianas que hubieran sido ya expedidas con conocimiento de embarque directo ó manifiesto visado por el Consul respectivo é con talon directo de ferrocarril dentro de los quince dias siguientes á la fecha de la denuncia.

Las disposiciones del presente acuerdo no seran, sin embargo, aplicables á las concesiones de caracter arancelario que España otorgase á Portugal.

De acuerdo con lo que se sirve indicar V. E en la ultima parte de su citada Nota de hoy, declaro que mediante dicha comunicacion y la presente queda definitivamente concertado el presente modus-vivendi.

Aprovecho la ocasion para reiterar á V. E. las seguridades de mi alta consideración.

FERNANDEZ PRIDA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 697, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-923, a quello dell'entrata ed al bilancio del fondo di massa della R. guardia di finanza per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 366. « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, ecc. »	+	150.000 —
Cap. n. 368. « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, ecc »	+	460.000 —
Cap. n. 370. « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Palermo, ecc. »	+	100.000 —
Cap. n. 370-*ter*. « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Venezia, ecc. »	+	110.000 —

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le variazioni indicate nell'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa dell'Amministrazione del fondo di Massa del Corpo della R. guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1922-923 sono apportate le variazioni indicate nelle unite tabelle *B* e *C*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23.

Maggiori assegnazioni

Cap. n. 2. Spese d'ufficio (Ministero)	100.000 —
Cap. n. 3. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di servizio del palazzo delle finanze, del tesoro, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	200.000 —
Cap. n. 4. — Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	50.000 —
Cap. n. 6. Spese d'ufficio - Intendenze (spese fisse e variabili)	200.000 —
Cap. n. 7. Fitto di locali non demaniali (spese fisse)	45.000 —
Cap. n. 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo, ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale	30.000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'ammistrazione delle finanze e loro famiglie	30.000 —
Cap. n. 10. Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio	150.000 —
Cap. n. 12. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	500.000 —
Cap. n. 13. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'Officina governativa delle carte valori e per le forniture da farsi dalla zecca di Roma (spesa d'ordine)	7.080.000 —
Cap. n. 15. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	40.000 —
Cap. n. 16. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	30.000 —
Cap. n. 19. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori eseguiti nell'interesse della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione	2000 —
Cap. n. 20. Spese casuali	20.000 —
Cap. n. 27. Spese per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Provvista di registri e stampati, spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario. Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti e altre speciali per l'esercizio di attribuzioni contabili e di controllo nei magazzini dei bollettari - valori e per la verifica e liquidazione delle bollette vincenti - Spese di ufficio, dei materiali d'ufficio, di acquisto mobili ed altre di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli	150.000 —
Cap. n. 30. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	7.500.000 —
Cap. n. 33. Fitto di locali (Spese fisse)	14.000 —
Cap. n. 35. Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza dalla media di lavoro prestabilita, e spese per lavori a cottimo al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	200.000 —
Cap. n. 37. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, di ordine e di servizio di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurzioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (spesa obbligatoria)	200.000 —
Cap. n. 38. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (spesa obbligatoria)	150.000 —
Cap. n. 40. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, visite medico-fiscali, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	250.000 —

Cap. n. 41. Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari . . . . 100.000 —

Cap. n. 42. Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di funzioni e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza . . . . 100.000 —

Cap. n. 43. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . . 20.000 —

Cap. n. 44. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico, fiscali . . . . 60.000 —

Cap. n. 45. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (spese fisse) . . . . 140.000 —

Cap. n. 47. Spese generali, aggi indennità e premi diversi (spesa d'ordine) . . . . 600.000 —

Cap. n. 50. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazine delle tasse sugli affari . . . . 300.000 —

Cap. n. 51. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari . . . . 70.000 —

Cap. n. 56. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (spesa obbligatoria) . . . . 100.000 —

Cap. n. 57. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale 150.000 —

Cap. n. 58. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse . . . . 600.000 —

Cap. n. 66. Fitto di locali (spese fisse) . . . . . . 400.000 —

Cap. n. 70. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (spese fisse) . . . . . 1.000 —

Cap. n. 72. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio 30.000 —

Cap. n. 73. Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento; acquisto e riparazioni di armi e bandature per il personale di custodia dei RR. tratturi delle Puglie . . . . 22.500 —

Cap. n. 81. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (spesa obbligatoria) . . . . 6.000.000 —

Cap. n. 82. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . 300.000 —

Cap. n. 83. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . 150.000 —

Cap. n. 86. Spese dell'azienda dei R. tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (articolo 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746). . . . . 70.000 —

Cap. n. 89. Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico speciale delle Trazzere di Sicilia (art. 18 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n 1540) . . . . 30.000 —

Cap. n. 93. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . 80.000 —

Cap. n. 94 Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 12.400 —

Cap. n. 95. Spese per imposte e sovrimposte (spesa obbligatoria). . . . . 400.000 —

Cap. n 99. Spese di amministrazione . . . . . . 20.000 —

Cap. n. 102. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale comunale (spesa obbligatoria). . . . . 305.000 —

Cap. n. 106. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi . . . . 800.000 —

Cap. n. 107. Spese di ufficio delle agenzie delle imposte dirette, acquisto, riparazione e trasporto di mobili, sistemazione di locali di ufficio di proprietà privata, acquisto di libri e periodici e spese diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette. 200.000 —

Cap. n. 112. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette . . . . . 20.000 —

Cap. n. 116. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerente all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria) . . . . 150.000 —

Cap. n. 128. Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali, stampati, registri e pubblicazioni: indennità ad impiegati civili per missioni pei servizi dipendenti dal Comando generale, spese di giustizia ed altre per la guardia di finanza. . . . . . 3.000.000 —

Cap. n. 129. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza 200.000 —

Cap. n. 130. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare. . . 75.000 —

Cap. n. 134. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette . . . . 14.000 —

Cap. n. 135. Provvista di stampati e registri per

	i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'ufficio trattati	1.500.000 —
Cap. n. 136.	Spese d'ufficio, variabili e materiale per l'Amministrazione centrale	8.000 —
Cap. n. 140.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario e indennità di funzioni di cui all'articolo 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806	30.000 —
Cap. n. 141.	Spese di materiale, assegno ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche e spese pei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio, ecc.	70.000 —
Cap. n. 145.	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte, ecc.	100.000 —
Cap. n. 149.	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese relative alle imposte di fabbricazione, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 150.	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi	6.000 —
Cap. n. 156.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	250.000 —
Cap. n. 158.	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali, incaricati della emissione delle bollette di legittimazione: spese di facchinaggio e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche, ordinate d'ufficio, del personale delle dogane.	150.000 —
Cap. n. 160.	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	45.000 —
Cap. n. 161.	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio: per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, e diverse per il regolare funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane. Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri mobili, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione e per il vestiario di fatica del basso personale	30.000 —
Cap. n. 170.	Compensi al personale dell'Amministrazione finanziaria e ad estranei dell'Amministrazione stessa, per lavori straordinari inerenti all'imposta sul vino.	200.000 —
Cap. n. 176.	Contributo dello Stato nella gestione del dazio-consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa compresa la maggior quota da corrispondersi al Comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa obbligatoria)	150.000 —
Cap. n. 177.	Contributo dello Stato nella gestione del dazio-consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria).	460.000 —
Cap. n. 178	Contributo dello Stato nella gestione del dazio-consumo di Palermo, in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	100.000 —
Cap. n. 178-*bis*.	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Venezia, ecc.	110.000 —
Cap. n. 186.	Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	15.000 —
Cap. n. 187.	Provvista di registri e stampati, spese per la pubblicazione e la diffusione di notizie nell'interesse dei monopoli industriali e per acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale.	70.000 —
Cap. n. 189.	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti . . .	500.000 —
Cap. n. 191.	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 16 giugno 1901, n. 259 (Spesa obbligatoria) .	1.000.000 —
Cap. n. 192.	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per monopoli industriali ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse delle coltivazioni suddette e dell'Ufficio tecnico centrale; compenso di definito licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (spesa obbligatoria).	2.000.000 —

Cap. n. 195. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (spesa obbligatoria)	5.000.000 —
Cap. n. 196. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	150 000 —
Cap. n. 197. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari, fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture: spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	12.000.000 —
Cap. n. 198. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	400.030 —
Cap. n. 200. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	1.500.000 —
Cap. n. 205. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine).	1.000.000 —
Cap. n. 206. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti i servizi degli uffici suddetti	25 030 —
Cap. n. 208. Compra dei sali. (Spesa obbligatoria).	500.000 —
Cap. n. 209. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti. (Spesa obbligatoria).	12.000.000 —
Cap. n. 211. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite. (Spesa di ordine)	1.200.000 —
Cap. n. 212. Spesa per i servizi di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione. (Spesa obbligatoria)	100.000 —
Cap. n. 214. Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, istumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento, di missione e di disagiata residenza; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito - Spese di ufficio, di materiali di ufficio, di visite medico-collegiali e altre di varia indole relative ai servizi suddetti	150.000 —
Cap. n. 216. Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali ed operai, per prolungamento di orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse dei magazzini suddetti e negli uffici tecnici centrali - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	300.000 —
Cap. n. 217. Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	2.173.000 —
Cap. n. 221. Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; acquisto di macchine, attrezzi, materie prime, ecc per la confezione dei fiammiferi; paghe ad operai; indennità di vigilanza alle fabbriche; aggi, indennità e assegni speciali per la vendita dei suddetti prodotti (Spesa obbligatoria)	2.000,000 —
Cap. n. 222 Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio e di magazzino, di stampati, di personale avventizio e di facchinaggio, interno, soprassoldi al personale di ruolo per prolungamento d'orario, affitto e manutenzione di locali, assicurazioni contro gli incendi ed altro, indennità di missione, rimborso al Ministero delle poste e telegrafi, della spesa, derivante dalla esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio, rimborso ai Comuni per la esenzione del dazio sui fiammiferi introdotti nei Comuni stessi; retribuzioni per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda dei fiammiferi	700.000 —
Cap. n. 227. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati	

e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima (Spesa obbligatoria) . . 5.900.000 —

Cap. n. 228. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai, soprassoldi per prolungamento d'orario, spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda del chinino; affitto e manutenzione di locali . . . . 70.000 —

Cap. n. 232. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera *d* della legge 19 maggio 1901, n. 209, ecc.) . . . . 100.000 —

Cap. n. 242. Acquisti eventuali di stabili . . . . 26.700 —

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione). Spese occorrenti per la preparazione, confezione, e spedizione della saccarina e del saccarinato di sodio rimasto disponibile dopo la cessazione della fabbricazione dello zucchero di Stato . . . . 10.000 —

Cap. n. 271-*ter* (di nuova istituzione). Rimborso a favore della provincia di Bologna della metà della somma di L. 2.500.000 anticipata per l'acceleramento dei lavori catastali nella Provincia stessa . . . . 1.250.000 —

Cap. n. 284. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno - Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'art. 7 delle disposizioni generali transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806 - Indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle predette disposizioni (dazio consumo Napoli) . . . . . . 120.000 —

Cap. n. 287. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario e acquisto, e riparazioni, manutenzione e trasporto del materiale (dazio consumo Napoli) . . . . . . 30.000 —

Cap. n. 291. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Dazio consumo Napoli) . 10.000 —

Cap. n. 294. Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno; indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'art. 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1806, e indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle summentovate disposizioni generali (Dazio consumo Roma) . . . . 180.000 —

Cap. n. 297. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali e di servizio sanitario e spese, per acquisto, riparazione, manutenzione, e trasporto del materiale (dazio consumo Roma) . . . . 80.000 —

Cap. n. 299. Restituzione di diritti debitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Roma) . . . . 200.000 —

Cap. n. 304. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata località, per servizio notturno. Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'art 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, e indennità di funzioni agli impiegati daziari (Dazio consumo Palermo) . . . . 100.000 —

Cap. n. 314 Assegni ed indennità al personale civile ecc. (Dazio consumo Venezia) . . . . 10.000 —

Cap. n. 391. Rimborso al Comune di Venezia del prezzo dei casotti delle garette ecc. . . 120.000 —

Totale . . . 87.659.600 —

Diminuzioni di stanziamento

Cap. n. 29. Acquisto di macchinario: provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi . . . . 400.000 —

Cap. n. 36. Indennità di missione, indennità di funzioni e indennità di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto . . . . 300.000 —

Cap. n. 53. Indennità ai volontari demaniali . . . 300.000 —

Cap. n. 59. Spese per trasporti di valori bollati e pel servizio di bollatura, imballaggio e spedizione di valori di bollo, dall'Officina governativa delle carte valori di Torino, dal deposito generale del bollo in Torino, e dal magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale del bollo e delle concessioni governative in Roma, alle sedi dei magazzini compartimentali e provinciali del bollo; spese generali d'esercizio, di acquisto di macchine e arredi. di riparazione e manutenzione, d'indennità al personale ed altre spese pel funzionamento di detti depositi. (Spesa obbligatoria) . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 65. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'ammistrazione e il riscontro delle tasse di bollo sulle vendite degli oggetti e somministrazioni di lusso e sugli scambi, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 123. Stipendi, soldi, soprassoldi ecc. per la guardia di finanza . . . . 2.160.000 —

Cap. n. 139. Indennità agli allievi chimici delle dogane ed imposte indirette secondo l'articolo 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896 (Spese fisse) . . . . 60.000 —

Cap. n. 142. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) . . 25.000 —

Cap. n. 151. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . . 8.000 —

Cap. n. 152. Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione . . . . 9.000 —

Cap. n. 155. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero - Indennità ai contabili tenuti a prestare la cauzione stabilita dall'art. 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806 - Indennità di funzioni al personale delle dogane di cui all'art. 8 delle summentovate disposizioni generali; prezzo del cambio per la valuta cartacea italiana e quella straniera da corrispondersi agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il R. decreto 18 aprile 1920, n. 498, ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio. . . . . 250.000 —

Cap. n. 159. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati, delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture d'acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere . . . . 30.000 —

Cap. n. 184. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto, e di locali inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi e dei monopoli industriali . . . . 37.340 —

Cap. n. 203. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali ed operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse degli stabilimenti suddetti e dell'ufficio tecnico centrale - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale e mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) . . . . 200.000 —

Cap. n. 210. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine) . . . . 100.000 —

Cap. n. 219. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . 200.000 —

Cap. n. 220. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . 30.000 —

Cap. n. 261. Spese varie occorrenti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel D. L. 18 ottobre 1916, n. 1332, che sottopone a norme di controllo il consumo dello zucchero . . . . 40.000 —

Cap. n. 276. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623 (Spesa d'ordine) . . . . 3.000 —

Cap. n. 289. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Napoli) . . . . 10.000 —

6.162.340 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella B.

VARIAZIONE allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

Categoria I.

Entrate effettive

Massa del corpo

Entrate diverse.

Cap. n. 4. Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 dell'istruzione approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917 . . . 500.000 —

Cap. n. 5. Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiarie del Corpo e soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, dedotte le quote da corrispondersi ai medesimi . . . . . 200.000 —

Cap. n. 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo . . . . 3.000.000 —

L. 3.700.000 —

TITOLO II.

Entrata straordinaria

Categoria III

Movimento di capitali

Partite che si compensano nella spesa

Cap. n. 18. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per riparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari. 220.000 —

Cap. n. 20. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n 3754). 20.000 —

L 240.000 —

Visto, d'Ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella C.

VARIAZIONI allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria 1ª.

Spese effettive

Massa del Corpo

Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa, spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (Spesa obbligatoria) . . . . + 3.800.000 —

Cap. n. 7. Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario . . . . — 10.000 —

Cap. n. 13. Spese casuali . . . . + 10.000 —

Cap. n. 14. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso di spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari, ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri, a termini dell'art 88 del regolamento d'amministrazione, indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio; compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (spesa obbligatoria. . . . . — 100.000 —

+ 3.700.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria 3ª.

Movimento di capitali

Partite che si compensano nell'entrata

Cap. n. 26. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria) . . . + 220.000 —

Cap. n. 28. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine) . . . . + 20.000 —

+ 240.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 747, contenente nuove disposizioni per la sistemazione delle ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2418;

Visti il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed i Nostri decreti 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 3 aprile 1921, n. 622 e 31 agosto 1921, n. 1222;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2418, è sostituito il seguente:

Alle concessioni di cui al precedente articolo potrà accordarsi una sovvenzione chilometrica annua entro

il limite di L. 7500 per un periodo di 35 anni, per le opere di completamento e di adattamento da eseguirsi a cura del concessionario, e per la definitiva espropriazione degli immobili occorsi per le opere già eseguite, alla quale dovrà provvedere il concessionario medesimo in base alle vigenti disposizioni, nonchè per l'esercizio della linea.

Per la ferrovia Calalzo-Dobbiaco la sovvenzione massima complessiva potrà essere elevata a L 25.000 e per la Cividale-Caporetto a L. 8500.

Entro i predetti limiti, ed in base al piano finanziario da compilarsi dalla Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, il cui parere sostituirà quello di ogni altro corpo consultivo, la sovvenzione sarà ripartita in due quote, di cui una relativa alle opere di completamento e di adattamento ed alle espropriazioni, e l'altra relativa all'esercizio, la quale ultima sarà rivedibile allo scadere di ogni decennio, per tener conto delle variazioni che si verificassero nel costo delle materie di consumo e della mano d'opera.

La quota di sovvenzione per i lavori e le espropriazioni sarà corrisposta in base a certificati di avanzamento, a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1327.

Art. 2.

A decorrere dal primo gennaio 1923, e finchè non sia effettuata la consegna al concessionario della ferrovia Calalzo-Dobbiaco il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere direttamente alla prosecuzione dell'esercizio di detta linea.

La spesa che all'uopo potrà occorrere sarà imputata sul capitolo 144 del bilancio predetto Ministero per lo esercizio 1922-923 ed eventualmente sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1923-924.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con proprio decreto le necessarie modificazioni nella denominazione dei suindicati capitoli.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, che reca modificazioni a quello 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i ministri delle finanze, della giustizia e affari del culto, e delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' confermata, per gli effetti della revisione prescritta dall'art. 15 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, la tabella *A* delle competenze medie mensili, allegata al R. decreto-legge medesimo, del personale dei piroscafi e dei velieri di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

Per il personale dei velieri e dei moto-velieri di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella seguente misura:

Padrone e marinaio autorizzato, L. 300.
Motorista, L. 250.
Marinaio, L. 200.
Giovinotto, L. 150.
Mozzo, L. 100.

Per il personale dei piroscafi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per il personale dei rimorchiatori e dei galleggianti dalla tabella *A* allegata al R. decreto-legge suddetto, salvo per il comandante ed il capo macchinista, per i quali le competenze medie mensili sono stabilite nella misura di L. 500 ed il secondo ufficiale di coperta e di macchina, per i quali sono stabilite nella misura di L. 450.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, si applicano anche alle navi inscritte nelle matricole mercantili delle Colonie purchè provviste di carte di bordo ed alle persone di equipaggio delle navi medesime siano esse cittadini o sudditi dello Stato, purchè inscritte nelle matricole di 1ª categoria, ovvero stranieri, qualunque sia la loro età.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione della quota di contributo a carico dell'armatore ed a carico dell'inscritto, stabilito dall'art. 16 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, si considerano come facenti parte

dello stato maggiore: per i velieri il capitano al Comando, il secondo, il marinaio autorizzato o comunque l'inscritto marittimo cui sia affidato il Comando della nave; per i rimorchiatori ed i galleggianti, l'inscritto marittimo preposto alla direzione nautica o alla direzione della macchina del rimorchiatore o del galleggiante.

Art. 4.

I crediti della Cassa invalidi per i contributi di navigazione, dovuti dagli equipaggi o da chi per essi e dai proprietari ed armatori, sono privilegiati, sulla nave e sugli accessori di essa, al grado immediatamente successivo a quello assegnato dall'art. 675 del codice di commercio alle spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione; essi seguono la nave presso qualunque possessore di essa e se riguardano più viaggi concorrono tutti nello stesso grado, semprechè derivino o da ordini di pagamento di cui all'articolo seguente o da ruoli di equipaggio rilasciati dalle competenti Autorià marittime anteriormente all'epoca di collocazione del privilegio.

Art. 5.

La prova del credito della Cassa invalidi è data dagli ordini di pagamento emessi dalle autorità marittime dei porti di iscrizione della nave.

In tali ordini, oltre alle generalità dell'armatore ed alle caratteristiche della nave, è anche indicato l'importo dovuto e l'epoca alla quale il debito si riferisce in relazione alle risultanze delle decontazioni dei ruoli di equipaggio.

Art. 6.

Tutti i crediti ed i proventi della Cassa invalidi, meno quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti, saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dall'emissione del relativo ordine da parte delle autorità marittime, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigente per le imposte dirette.

A tale scopo le Capitanerie di porto compileranno i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Il debito sarà pagato in unica soluzione alla più prossima scadenza, purchè fra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi coll'obbligo del non riscosso come riscosso, agli Istituti provinciali di previdenza sociale che verranno indicati nel ruolo.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 887, che trasferisce al Commissariato per l'aeronautica il servizio di alienazione di tutto il materiale aeronautico residuato dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del commissario per l'aeronautica, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio di alienazione di tutto il materiale aeronautico residuato dalla guerra è trasferito al Commissariato per l'aeronautica.

Il riscontro finanziario e contabile sulle relative operazioni sarà effettuato dal Ministero delle finanze.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 417, che estende alle nuove Provincie il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è esteso il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, con le modalità di cui al presente decreto.

Art 2.

Le disposizioni del Codice civile del Regno citate nel detto testo unico s'intenderanno sostituite per le nuove Provincie dalle corrispondenti disposizioni del Codice civile austriaco tuttora in esse vigenti.

Art. 3.

Le attribuzioni demandate nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ai conservatori delle ipoteche ed ai segretari comunali sono esercitate dalle autorità le quali, secondo le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie, provvedono alla tenuta dei libri fondiari, e, in mancanza, dei registri ipotecari.

Alla validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del detto testo unico è necessaria e sufficiente l'iscrizione tavolare del prestito, secondo le norme della legislazione austriaca, anche nel caso previsto nell'art. 10 del testo medesimo.

Art. 4.

La vendita degli oggetti sottoposti a privilegio, di cui all'art. 13 del testo unico, seguirà, senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 343 del Codice generale di commercio austriaco.

La vendita del pegno di cui all'art. 14 del testo unico seguirà altresì senza formalità giudiziarie, con le modalità stabilite dalla legge austriaca 28 aprile 1899 (B. L. I. n. 64) relativa ai magazzini generali.

Art. 5.

Le esecuzioni e le riduzioni di tasse previste dagli articoli 23 e 25, primo, secondo e terzo comma, del testo unico sono applicabili anche alle tasse e competenze tuttora vigenti, secondo le leggi del cessato regime.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del testo unico, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla esenzione dalle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte dell'articolo 25 del testo unico, sono scritti su carta munita di bollo da L. 1, oltre l'addizionale e soggetti alla competenza immediata di L. 4, oltre l'addizionale.

Tali atti non sono soggetti alla tassa di bollo e alla detta competenza quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad Associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di Ente morale o di Società cooperativa.

Art. 6.

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art. 29 del testo unico, è analogamente applicabile all'inposta generale e speciale sull'industria tuttora vigente nelle nuove Provincie.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 662, concernente l'istituzione di una Intendenza di finanza e di una sezione di R. tesoreria provinciale in Pola e la sistemazione di uffici finanziari delle nuove Provincie

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli uffici finanziari dei territori annessi al Regno;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, relativo alla istituzione della provincia dell'Istria con capoluogo Pola, ed all'aggregazione di parte del territorio della Venezia Giulia alla provincia del Friuli con capoluogo Udine;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93, relativo alla istituzione della provincia di Trento con capoluogo Trento e all'aggregazione di parte del territorio della Venezia Tridentina alla provincia di Belluno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita a Pola una Intendenza di finanza con giurisdizione sul territorio della provincia dell'Istria.

Con decreto Ministeriale sarà stabilita la data in cui comincerà a funzionare. Fino a tale data le funzioni demandate alla competenza dell'Intendenza di finanza di Pola saranno esercitate da quella di Trieste.

Art. 2.

E' istituita a Pola una sezione di R. tesoreria per la provincia dell'Istria.

Con disposizione Ministeriale sarà stabilita la data da cui comincerà a funzionare. Fino a tale data il servizio di R. tesoreria pel territorio assegnato alla provincia dell'Istria continuerà ad essere disimpegnato dalla sezione di R. tesoreria di Trieste.

Art. 3.

Il territorio della Venezia Giulia passato a far parte della provincia del Friuli è compreso nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Udine.

Il territorio della Venezia Tridentina passato a far parte della provincia di Belluno è compreso nella giurisdizione della Intendenza di finanza di Belluno.

Art. 4.

La Intendenza di finanza di Pola esercita nella rispettiva giurisdizione le funzioni demandate alle altre Intendenze di finanza del Regno dalle leggi e dai regolamenti già estesi ai territori annessi e che saranno ulteriormente estesi o comunque promulgati.

Salvo quanto è disposto negli articoli seguenti la predetta Intendenza di finanza, quella di Udine per il territorio aggregato alla provincia del Friuli in virtù del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, e quella di Belluno per il territorio ad essa aggregato in virtù del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93, esercitano altresì le funzioni di autorità provinciale di finanza per l'applicazione delle norme del cessato regime ancora vigenti in quanto debbano, anche in avvenire, essere osservate.

Art. 5.

Il territorio del distretto giudiziario di Comeno - meno i comuni di Malchina, Slivia, San Pelagio e Aurisina - cessa di appartenere al distretto dell'Agenzia delle imposte dirette di Sesana (Provincia di Trieste) e viene aggregato a quello dell'Agenzia delle imposte dirette di Gorizia (Provincia del Friuli)

Il territorio dei comuni di Malchina, Slivia, San Pelagio e Aurisina viene aggregato al distretto dell'agenzia delle imposte dirette di Monfalcone (provincia di Trieste).

Il territorio del distretto giudiziario di Vippacco cessa di appartenere al distretto dell'agenzia delle imposte dirette di Postumia (provincia di Trieste) e viene aggregato a quello dell'agenzia delle imposte dirette di Gorizia (provincia del Friuli).

Il territorio del comune di Grado e della frazione d Isola Morosini cessa di appartenere al distretto del l'agenzia delle imposte dirette di Cervignano (provinci del Friuli e viene aggregato a quello dell'agenzia dell imposte dirette di Monfalcone (provincia di Trieste).

Il territorio del comune di Caccia cessa di far part del distretto dell'Agenzia delle imposte dirette di Go rizia (provincia del Friuli) e viene aggregato a quello dell'Agenzia delle imposte dirette di Postumia (provincia di Trieste).

Il territorio dei comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, passato al distretto giudiziario di Trieste cessa di far parte del distretto dell'Agenzia delle imposte dirette di Capodistria (provincia dell'Istria) e viene aggregato a quello dell'Agenzie delle imposte dirette di Trieste.

Il nuovo comune di Erpelle Cosina viene aggregato all'Agenzia delle Imposte dirette di Capodistria.

Art. 6.

I mutamenti territoriali nei distretti delle Agenzie delle Imposte dirette stabiliti dall'articolo precedente hanno effetto nell'applicazione delle disposizioni relative alle imposte dirette del Regno estese ai territori annessi con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148.

Per tutte le imposte dirette del cessato regime, dovute per gli anni anteriori al 1924, resta per ora immutata l'attuale circoscrizione delle Agenzie delle imposte dirette (già Referati delle imposte presso i Commissariati civili distrettuali) e l'attuale circoscrizione sistemazione delle Commissioni di 1° e 2° grado pe l'imposta sulla industria e per l'imposta rendita.

Art. 7.

A decorrere dal 1° maggio 1923 il territorio dell Venezia Giulia aggregato alla provincia del Friul viene compreso nella giurisdizione dell'Ufficio tecnic di finanza di Udine; quello dei distretti giudiziari d Ampezzo e di Livinallongo viene compreso nella giu risdizione dell'Ufficio tecnico di finanza di Treviso.

Art. 8.

L'Ufficio di commisurazione delle tasse di Triest continua ad esercitare le sue funzioni di autorità d prima istanza anche per i territori della Venezia Giuli aggregati alla provincia del Friuli e per quelli costi tuenti la provincia dell'Istria, limitatamente all'appli cazione delle tasse sugli affari dovute secondo le norm del cessato regime.

La Direzione distrettuale di finanza di Bressanon continua ad esercitare le funzioni di cui al comma pre cedente per il territorio della Venezia Tridentina ag gregato alla provincia di Belluno.

Art. 9.

Il magazzino provinciale del bollo e quello deg

stampati dell'Intendenza di finanza di Trieste provvedono anche pel territorio della Provincia dell'Istria.

Fino al 30 giugno 1923 il magazzino del Bollo suddetto provvede anche per gli uffici compresi nel territorio aggregato alla provincia del Friuli.

Fino alla stessa data dal 30 giugno 1923 il Magazzino provinciale del bollo di Trento provvede anche per gli uffici compresi nel territorio aggregato alla provincia di Belluno.

Art. 10.

L'attuale circoscrizione doganale di Trieste rimane invariata fino a quando non sarà altrimenti provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Le funzioni demandate all'autorità provinciale di finanza nell'applicazione del dazio di consumo secondo le norme del cessato regime, mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1923, saranno esercitate dalle Intendenze di finanza di Trieste e di Trento anche per la parte del territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina passati a far parte di altre Provincie.

Art. 12.

Fino a quando non saranno stati soppressi i giudizi penali di finanza, rimane invariata la giurisdizione attuale dei giudizi distrettuali e dei giudizi superiori di finanza esistenti nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

L'Intendenza di finanza di Pola, e quelle di Udine e di Belluno per i territori ad esse rispettivamente aggregati con l'art. 3 del presente decreto, decidono in linea penale in prima istanza nei casi in cui le disposizioni del cessato regime tuttora vigenti attribuiscano tale competenza all'autorità provinciale di finanza.

Art. 13

Fino a quando non sarà diversamente disposto, rimane immutata l'attuale giurisdizione territoriale delle Intendenze di finanza di Trento e di Trieste e degli uffici da esse dipendenti per i servizi relativi al catasto fondiario

Art. 14

Fino a quando non sarà diversamente disposto con decreto Ministeriale, e non oltre il 30 giugno 1923, l'Intendenza di finanza di Trieste continua a provvedere alle spese per il normale funzionamento degli uffici finanziari della provincia di Trieste, della provincia dell'Istria e di quelli passati a far parte della provincia del Friuli.

L'Intendenza di finanza di Trento provvede analogamente anche per il territorio aggregato alla provincia di Belluno.

Le suddette Intendenze di finanza di Trieste e di Trento continueranno a disporre anche oltre il 30 giugno 1923 il pagamento degli stipendi e degli altri assegni a tutto il personale compreso nel rispettivo ruolo organico, nonchè la liquidazione e l'approvazione delle pensioni ed il pagamento di esse fino a quando il sistema attualmente vigente non sarà stato diversamente regolato.

Art. 15.

Fino al 30 giugno 1923 le contabilità delle entrate continueranno a essere tenute dalla Intendenza di finanza di Trieste anche per il territorio aggregato alla provincia del Friuli, e da quella di Trento anche per il territorio aggregato alla provincia di Belluno.

Dopo quella data potranno continuare ad essere tenute dalle suddette Intendenze, per i territori non facenti parte delle rispettive Provincie, soltanto le contabilità relative a tributi ancora vigenti secondo norme del cessato regime.

Art. 16.

L'indennità di carica spettante agli intendenti di finanza ai termini del R. decreto 4 maggio 1920, n. 564, e della tabella annessa al R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1652, è stabilita in lire duemila per l'intendente di finanza di Trieste, in lire milleseicento per gli intendenti di finanza di Trento e di Pola e in lire mille per l'intendente di finanza di Zara, con decorrenza dal 1° marzo 1923 per gli intendenti di Trieste, di Trento e di Zara, e dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto per l'intendente di Pola.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le variazioni occorrenti nel competente capitolo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 763, concernente la istituzione di speciali stabilimenti denominati « Agenzie » incaricati di eseguire determinati servizi della posta, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1725;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle poste e dei telegafi è autorizzato ad istituire nelle località del Regno ritenuto opportune, speciali stabilimenti denominati « Agenzie » incaricati di eseguire determinati servizi della posta, dei telegrafi e dei telefoni, in base ad appositi capitolati d'oneri.

Art. 2.

La gestione delle « Agenzie » è affidata a concessionari retribuiti a provvigione, forniti di cauzione; essa è soggetta a tutte le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni che nella Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni regolano i servizi all'Agenzia affidati, nonchè alla legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il concessionario, ovvero la persona da lui delegata a gestire l'Agenzia, assume la qualità di contabile dello Stato, ed insieme al personale che alla di lui dipendenza prende parte alla gestione ed al servizio al pubblico assume, agli effetti della responsabilità, la qualità di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Nel capitolato d'oneri viene precisato quali servizi rimangono affidati all'Agenzia ed entro quali limiti.

Art. 4.

Con decreto da farsi dal Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze, si stabiliranno le norme per la determinazione della provvigione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1725, e ogni disposizione contraria al presente decreto sono abrogate.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 858, che autorizza una variante alla linea piazza Duomo-Cibali delle tranvie urbane di Catania

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 aprile 1912, n. 623, col quale fu autorizzata la « Società ferrovie elettriche di Catania » a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, alcune tranvie urbane nella Città stessa;

Vista la domanda presentata in data del 15 febbraio 1923 dalla « Società per le tranvie ed illuminazione elettrica a Catania » attualmente esercente quella rete di tranvie urbane, per essere autorizzata ad attuare una variante alla linea piazza Duomo-Cibali, nel tratto dalla via Etnea all'altezza di piazza S. Maria di Gesù nel senso di fare percorrere alla tranvia invece del viale Regina Margherita da lasciarsi libero al pubblico passeggio, la salita Cappuccini, via G. Maddalena e via Androne;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società anonima tranvie ed illuminazione elettrica di Catania » è autorizzata a costruire ed esercitare una variante alla linea piazza Duomo-Cibali, delle tranvie urbane di Catania, nel tratto dalla via Etnea all'altezza di piazza Santa Maria del Gesù, che percorra, invece del viale Regina Margherita, la salita dei Cappuccini, via G. Maddalena e via Androne, in base al progetto portante il bollo dell'Ufficio del bollo straordinario di Catania, in data del 14 febbraio 1923.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra citati e del disciplinare 11 marzo 1912, approvato col Nostro decreto 4 aprile 1912, n. 623, salvo l'aumento della tassa di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368, nonchè alle prescrizioni contenute nel parere 16 marzo 1923, n. 545, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed inoltre alle norme di sicurezza da emanarsi all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 875, che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prove agrarie e speciali, nonchè delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, 19 luglio 1909, n. 527; 14 luglio 1912, n. 834 e 3 aprile 1921, n. 742;
Visto il Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto i Regi decreti 14 agosto 1920, nn. 1844 e 1845;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli stipendi degli assistenti delle RR. stazioni di prove agrarie e speciali di cui alla tabella D) del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, sono determinati dall'annessa tabella A).

Art. 2.

Gli stipendi degli assistenti delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto superiore forestale nazionale di Firenze di cui rispettivamente alle tabelle *B* del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, ed *A* della legge 14 luglio 1912, n. 834, sono fisssati nelle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Art. 3.

Ai posti vacanti di assistente di 2ª classe presso le RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia ed a quelli di assistente presso il R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, si provvede per pubblico concorso tra laureati.

Qualora il vincitore del concorso appartenga ad altro ruolo di personale dell'Amministrazione dello Stato sarà nominato al posto di assistente, con lo stipendio inerente al medesimo posto, e verrà contemporaneamente messo fuori ruolo dall'Amministrazione da cui proviene.

Art. 4.

Il concorso ai posti vacanti di assistente di cui all'articolo precedente viene bandito dai direttori dei rispettivi Istituti.

Il bando di concorso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per l'agricoltura, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Il concorso è per esame: a parità di merito i titoli stabiliranno la preferenza. La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore e composta dal titolare della cattedra e di altri due insegnanti ufficiali.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro parenti od affini fino al 4° grado civile incluso, ne può far parte della Commissione chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al grado suddetto. I commissari che si trovino in tali condizioni, devono avvertirne il direttore dell'Istituto per la opportuna sostituzione. L'opera dei commissari è gratuita.

La Commissione propone una terna di idonei per ordine alfabetico, tra i quali, il titolare della cattedra, sceglie liberamente la persona da nominarsi.

I parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado incluso non possono essere nominati assistenti presso la cattedra stessa.

La terna degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero per l'agricoltura.

Qualora entro un biennio dalla pubblicazione di detta terna nel Bollettino ufficiale del Ministero, si renda vacante altro posto di assistente nello stesso Istituto, il titolare della cattedra, su conforme parere del Consiglio dei professori, potrà scegliere la persona da nominarsi fra gli idonei compresi nella terna medesima.

Così pure, qualora durante il biennio si renda vacante un posto di assistente presso la stessa cattedra di un altro degli Istituti superiori di cui all'art. 3, il titolare della cattedra, su conforme parere del Consiglio dei professori, potrà scegliere la persona da nominarsi tra gli idonei compresi nella terna predetta.

Art. 5.

La promozione ad assistente di 1ª classe viene conferita per anzianità, sentito il parere del Consiglio dei professori.

Art. 6.

Tanto la nomina quanto la promozione degli assistenti hanno luogo con decreto Ministeriale, per la durata di un anno e sono tacitamente confermate di anno in anno. salvo disposizione contraria.

Qualora il titolare della cattedra intenda far cessare dall'Ufficio l'assistente deve farne dichiarazione motivata al Ministero, pel tramite del direttore, il quale

ne informerà l'interessato entro il 15 luglio dell'anno. La cessazione dell'Ufficio decorrerà in tal caso dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 7

E' data facoltà al Ministro di destinare temporaneamente su proposta dei rispettivi professori, come assistenti alle cattedre di materia tecnica forestale presso l'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze anche funzionari tecnici del R. Corpo delle foreste, con le norme di cui all'art. 47 del R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408.

Art 8.

Il personale assistente delle RR. Stazioni di prove agrarie e speciali e delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano, di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del R Istituto superiore forestale nazionale di Firenze non può cumulare il proprio Ufficio con altro ufficio stabile retribuito dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune e da Opere pie. Può eccezionalmente essere autorizzato ad esercitare altro ufficio temporaneo sempre che, a giudizio del direttore dell'Istituto da cui dipende ciò sia conciliabile coi doveri inerenti all'ufficio di assistente.

Art. 9.

Tutto il personale addetto agli Istituti scientifici di cui al presente decreto, qualora nello espletamento dei servizi cui è addetto venga colpito da infortunio, percepirà, nei casi di inabilità permanente non inferiore al 30 0/0, le indennità stabilite dal T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, e dal regolamento relativo 13 marzo 1904, n. 141.

Nei casi invece di inabilità temporanea avrà un trattamento nel complesso non inferiore a quello stabilito dalla succitata legge sugli infortuni.

Nei casi di morte, la misura della indennità prevista dalla legge stessa è ridotta ad una sola annualità di stipendio, la quale sarà ripartita fra gli aventi diritto con le norme stabilite dal suddetto T. U. e dal relativo regolamento.

Art. 10.

Gli stipendi di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* del presente decreto sono applicabili dal 1° aprile 1922.

Art. 11.

Il collocamento nel quadro degli stipendi degli assistenti delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali sarà effettuato con le norme di cui all'art. 14 del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1845; il collocamento nel quadro degli stipendi degli assistenti delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici, e del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, avrà luogo con le norme dell'art. 6 del citato R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845, e quello degli assistenti del Regio Istituto superiore forestale nazionale di Firenze con le norme dell'art. 5 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1844.

Art. 12.

Sono estese al personale di cui al presente decreto, in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 41 a 45, 65 e 66 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto avranno applicazione a cominciare dall'anno scolastico 1923-924

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o da esso diverse.

Art. 15.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura i fondi per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA *A*.

Stipendi degli assistenti delle RR. Stazioni di prova agrarie o speciali.

Stipendio iniziale L. 7.500.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 8.300.
Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 9.200.
Stipendio al compimento del 15° anno di grado L. 10.100.

TABELLA *B*.

Stipendi degli assistenti delle RR. Scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Assistenti di 1ª classe.

Stipendio iniziale L. 7.500.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 8.300.
Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 9.200.

Assistente di 2ª classe.

Stipendio iniziale L. 7000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 7.700.
Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 8.600.

TABELLA *C*.

Stipendi degli assistenti del Regio Istituto superiore forestale nazionale di Firenze:

Stipendio iniziale L. 7000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 7.700.

Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 8,600.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Il Ministro del finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 889, che autorizza l'emissione della seconda serie di buoni del tesoro novennali a premi

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del tesoro a nove anni;

Visto il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;

Visto il Regio decreto 25 marzo 1923, n. 600, che autorizza l'emissione di una prima serie di detti buoni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In esecuzione della legge 6 luglio 1922, n. 915 e del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, è autorizzata l'emissione di una seconda serie di buoni del tesoro novennali al portatore, pel valore nominale di un miliardo di lire.

Questa seconda serie di buoni novennali è destinata:

a) alla sostituzione dei buoni del tesoro ordinari estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6 luglio 1922, n. 915, in poi;

b) al risarcimento dei danni di guerra nelle provincie liberate e redente;

c) alla sostituzione dei buoni del tesoro ordinari emessi a tutto il 30 marzo 1923 e con scadenza del 1° novembre 1923 in poi.

L'emissione avrà inizio il 1° maggio 1923 per le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), e l'8 di detto mese per le operazioni di cui alla lettera *c*).

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento con esenzione da ogni imposta o tassa presente o futura. L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ciascun anno.

Inoltre concorreranno ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 maggio e 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 maggio 1923 nei termini e con le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze per i buoni della prima serie emessi in forza del citato R. decreto 25 marzo 1923, n. 600.

Art. 2.

Il prezzo dei buoni novennali sarà calcolato tenendo conto dell'importo della cedola di scadenza al 15 maggio 1923, diminuito dell'ammontare degli interessi a tutto il giorno che precederà l'effettiva cessione. Tale giorno dovrà risultare sui buoni stessi.

Sarà inoltre concesso un abbuono nella misura di centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 3.

I buoni ordinari accettati in versamento a norma del secondo comma, lettera *c*), dell'art. 1 saranno valutati alla pari con lo sconto in ragione annua del 5 per cento dal giorno del versamento a quello della scadenza.

Art. 4.

Sono estese a questi buoni le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 600, relativo all'emissione della prima serie di buoni novennali.

Art. 5.

I buoni ordinari accettati a norma del presente decreto saranno contabilizzati separatamente da quelli estinti a scadenza e l'importo corrispondente alla loro valutazione, a norma del precedente art. 3, sarà versato al capitolo del bilancio dell'entrata istituito in esecuzione dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti dell'imputazione al bilancio della spesa l'importo corrispondente alla valutazione dei buoni versati verrà attribuito al capitale come debito di tesoreria fino a concorrenza della somma versata all'atto dell'acquisto dei buoni e al capitolo di bilancio relativo agli interessi per la differenza tra la somma versata all'atto dell'acquisto e quella rappresentante la valutazione.

Art. 7.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessaie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento e altre accessorie.

Parimenti con decreti del Ministro delle Finanze sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende, dei segni caratteristici e a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi

Alla scadenza 15 maggio:
Al 1° numero uscente L. 100.000.
Al 2° numero uscente L. 50.000.
Al 3° numero uscente L. 10.000.
Ai quattro seguenti L. 5000 ciascuno L. 20.000.
Ai 593 seguenti L. 1000 ciascuno L. 593.000.
N. 600 premi L. 773.000.

Alla scadenza 15 novembre:
Al 1° numero uscente L. 1.000.000.
Al 2° numero uscente L. 100.000.
Al 3° numero uscente L. 50.000.
Al 4° numero uscente L. 10.000.
Ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno L. 20.000.
Ai 592 seguenti L. 1000 ciascuno L. 592.000.
N. 600 premi L. 1.772.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Classificazione di scuola ed omologazione di modifica di regolamento.

N. 1883. Regio decreto 21 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, la Regia scuola industriale superiore di Trieste comprendente una sezione edile ed una sezione meccanica, viene classificata come scuola di terzo grado, ed assume la denominazione di Regio Istituto industriale.

N. 760. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione dell'art. 5 del regolamento di Cossila (Novara) per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Regio decreto col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regionali agli studi e le relative circoscrizioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, che istituisce per tutto il Regno Provveditorati regionali agli studi in sostituzione degli attuali uffici scolastici provinciali;

Veduti i RR. decreti 18 gennaio 1923, n 53 e n. 54;

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Provveditorati regionali agli studi avranno sede e circoscrizione come qui di seguito è indicato:

1. Provveditorato agli studi della Lombardia, con sede a Milano, per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.

2. Provveditorato agli studi del Piemonte, con sede a Torino, per le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

3. Provveditorato agli studi del Veneto, con sede a Venezia, per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Friuli, Venezia Verona e Vicenza.

4. Provveditorato agli studi della Sicilia, con sede a Palermo, per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

5. Provveditorato agli studi dell'Emilia, con sede a Bologna, per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

6. Provveditorato agli studi della Campania, con sede a Napoli, per le provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

7. Provveditorato agli studi della Toscana, con sede a Firenze, per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena.

8. Provveditorato agli studi delle Puglie, con sede a Bari, per le provincie di Bari, Foggia e Lecce.

9. Provveditorato agli studi delle Calabrie, con sede a Cosenza, per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio di Calabria.

10. Provveditorato agli studi delle Marche, con sede ad Ancona, per le provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino e Zara.

11. Provveditorato agli studi della Venezia Giulia, con sede a Trieste, per le provincie dell'Istria e di Trieste.

12. Provveditorato agli studi degli Abruzzi, con sede ad Aquila, per le provincie di Aquila, Chieti e Teramo.

13. Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina, con sede a Trento, per la provincia di Trento.

14. Provveditorato agli studi del Lazio, con sede in Roma, per la provincia di Roma.

15. Provveditorato agli studi dell'Umbria, con sede in Perugia, per la provincia di Perugia.

16. Provveditorato agli studi della Sardegna, con sede a Cagliari, per le provincie di Cagliari e Sassari.

17. Provveditorato agli studi della Liguria, con sede a Genova, per le provincie di Genova e Porto Maurizio.

18. Provveditorato agli studi della Basilicata, con sede a Potenza, per la provincia di Potenza.

19. Provveditorato agli studi del Molise, con sede a Campobasso, per la provincia di Campobasso.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Decreto Ministeriale col quale è revocata l'autorizzazione, in precedenza concessa alla Società di assicurazione danese « Reale Compagnia privilegiata di assicurazioni marittime », di istituire nel Regno una legale rappresentanza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, num. 115, e il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1921, con il quale la « Reale Compagnia privilegiata di assicurazioni marittime », di

Copenaghen, veniva autorizzata ad istituire nel Regno una propria rappresentanza ai sensi dell'articolo 230 del Codice di commercio;

Considerato che la detta Società non ha ottemperato alle prescrizioni degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio entro il termine fissato nell'art. 3 del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620, nè ha costituito le riserve minime iniziali prescritte dal citato decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e delle norme di esecuzione approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

DECRETA:

È revocata alla « Reale Compagnia privilegiata di assicurazioni marittime » di Copenaghen l'autorizzazione concessale con decreto 27 aprile 1921 per l'istituzione nel Regno di una legale rappresentanza ai sensi degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio.

Roma, 8 aprile 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale col quale si approvano le tariffe per l'anno 1923 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente modificazioni al decreto-legge precitato;

Veduto il titolo secondo, capo terzo del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto;

Veduto il Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, recante modificazioni al regolamento precitato;

Vedute le proposte delle Commissioni per le tariffe costituite ai termini del secondo comma dell'art. 7 del citato decreto-legge;

Veduto il parere del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Di concerto col ministro per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1923 della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le proprietà delle provincie di Avellino, Belluno, Benevento Girgenti, Lecce, Messina, Palermo, Piacenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Siracusa, Trapani, sono esenti da contributo per l'anno 1923.

Art. 3.

Le quote di contributo dovute per le proprietà delle provincie di Alessandria, Ferrara, Genova, Novara, Porto Maurizio e Ravenna saranno determinate applicando in luogo dei saggi medi indicati nelle tabelle per ciascuna delle suddette Provincie i saggi stabiliti per ogni Comune o frazione censuaria con le seguenti norme;

a) il fabbisogno assicurativo di ciascuna delle sei Provincie sopra indicate, stabilito in L. 1,508,000 per la provincia di Alessandria, in L. 177 000 per la provincia di Ferrara, in lire 1,700,000 per la provincia di Genova, in L. 1,205 000 per la provincia di Novara, in L. 300,000 per la provincia di Porto Maurizio e in L. 750,000 per la provincia di Ravenna, verrà ripartito tra i Comuni e le frazioni censuarie costituenti ogni singola Provincia in proporzione del contingente e dell'ultracontingente per l'anno 1923 dell'imposta dei terreni gravante su ciascun Comune e su ciascuna frazione censuaria;

b) in ciascun Comune o frazione censuaria i saggi del contributo assicurativo dei singoli scaglioni di imposta saranno determinati in base alla parte del fabbisogno relativa al Comune o frazione censuaria e in modo che questi saggi riferiti all'estimo o reddito imponibile ne rappresentino la stessa percentuale indipendentemente dagli scaglioni.

Art. 4.

Le quote di contributo risultanti dai saggi delle tariffe di cui nel presente decreto saranno aumentate nelle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Macerata, Milano, Modena, Novara, Pesaro Urbino, Perugia, Pisa, Ravenna, Siena, Sondrio, ad integrazione dei contributi per gli anni precedenti, nella misura seguente:

a) nella provincia di Arezzo del 25 per cento
b) id. Ascoli Piceno del 21 id.
c) id. Bergamo del 18 id.
d) id. Bologna del 17 id.
e) id. Brescia del 17 id.
f) id. Chieti del 15 id.
g) id. Como del 17 id.
h) id. Firenze del 20 id.
i) id. Forlì del 25 id.
l) id. Genova del 18 id.
m) id. Grosseto dell'8 id.
n) id. Macerata del 20 id.
o) id. Milano del 14 id.
p) id. Modena del 19 id.
q) id. Novara del 14 id.
r) id. Pesaro Urbino del 10 id.
s) id. Perugia del 12 id.
t) id. Pisa del 21 id.
u) id. Ravenna del 20 id.
v) id. Siena del 10 id.
z) id. Sondrio del 9 id.

Art. 5.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno.

Art. 6.

Le quote di contributo risultanti dall'applicazione dei saggi delle tariffe di cui ai precedenti articoli possono essere aumentate con speciali sovrapremi entro il limite massimo del dieci per cento di ciascuna quota, quando le quote stesse, a norma dell'art. 18, comma secondo, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, riguardino le proprietà agricole o forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Roma, 11 aprile 1923.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CAVAZZONI.
Il ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI.

Tariffe dei contributi per l'anno 1923 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura

GRUPPO I.

Tariffe per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, e art. 18, lett. *a)*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino, per le proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo, comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno
	Tariffa n. 1 della provincia di Ancona.	Lire
I.	Seminativo arborato. Vigneto. Oliveto. Frutteto. Orto. Giardino	4 —
II.	Seminativo semplice. Prato arborato. Canneto	2 28
III.	Prato semplice. Pascolo	0 57
IV.	Bosco	0 29
V.	Incolto produttivo	0 05
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 2 della provincia di Massa-Carrara.	
I.	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Seminativo arborato irriguo. Orto irriguo. Agrumeto. Vigneto. Oliveto	4 —
II.	Seminativo semplice. Prato arborato. Prato irriguo. Prato arborato irriguo. Canneto	3 75
III.	Prato semplice. Pascolo. Pascolo arborato. Pascolo cespugliato	1 42
IV.	Castagneto da frutto. Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Bosco misto	0 71
V.	Incolto produttivo	0 14
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 3 della provincia di Napoli.	
I.	Seminativo arborato. Vigneto. Oliveto. Agrumeto. Frutteto. Orto. Giardino	4 —
II.	Seminativo semplice. Prato	3 75
III.	Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Castagneto. Salceto	3 25
IV.	Pascolo semplice. Pascolo arborato. Incolto produttivo	3 —
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 4 della provincia di Torino.	
I.	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Vigneto. Frutteto. Orto. Giardino	4 —
II.	Seminativo semplice. Prato arborato irriguo. Prato arborato. Prato irriguo. Canneto	3 80
III.	Prato semplice	1 60
IV.	Bosco ceduo. Bosco misto. Bosco d'alto fusto	0 70
V.	Pascolo. Incolto produttivo	0 10
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

GRUPPO II.

Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, delle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE, CIRCONDARI O COMUNI	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile
		Lire
1	Provincia di Alessandria (saggi medi)	3 21
2	id. Ancona	6 42
3	id. Aquila	15 38
4	id. Arezzo	32 53
5	id. Ascoli Piceno	10 45
6	id. Avellino	—
7	id. Bari	3 75
8	id. Belluno	—
9	id. Benevento:	
	9-*a*) Intera Provincia meno i comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e S. Leucio	—
	9-*b*) Comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e S. Leucio	—
10	Provincia di Bergamo	20 22
11	id. Bologna	5 37
12	id. Brescia	7 52
13	id. Cagliari	3 44
14	id. Caltanissetta	7 21
15	id. Campobasso	7 49
16	id. Caserta:	
	16-*a*) Circondario di Caserta	1 05
	16-*b*) id. di Nola	1 13
	16-*c*) Comune di Pontecorvo	0 57
	16-*d*) id. di Ponza	0 65
	16-*e*) Resto della Provincia	5 11
17	Provincia di Catania	10 45
18	id. Catanzaro	8 79
19	id. Chieti	24 45
20	id. Como	13 26
21	id. Cosenza	3 76
22	id. Cremona	2 82
23	id. Cuneo	5 20
24	id Ferrara (saggi medi)	1 53
25	id. Firenze	19 99
26	id. Foggia	4 41
27	Provincia di Forlì	10 99
28	id. Genova (saggi medi)	1 59
29	id. Girgenti	—
30	id. Grosseto	49 60
31	id. Lecce	—
32	id. Livorno	8 07
33	id. Lucca	10 17
34	id. Macerata	8 14
35	id. Mantova	2 02
36	id. Massa Carrara	7 61
37	id. Messina	—
38	id. Milano	3 77
39	id. Modena	7 66
40	id. Napoli	1 80
41	id. Novara (saggi medi)	5 96
42	id. Padova	3 59
43	id. Palermo	—
44	id. Parma	8 55
45	id. Pavia	2 61
46	id. Perugia	7 30
47	id. Pesaro-Urbino	13 19
48	id. Piacenza:	
	48-*a*) Intera Provincia meno la frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	—
	48-*b*) Frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	—
49	Provincia di Pisa	20 33
50	id. Porto Maurizio (saggi medi)	1 22
51	id. Potenza	5 29
52	id. Ravenna (saggi medi)	6 81
53	id. Reggio Calabria	—
54	id. Reggio Emilia	4 97
55	id. Roma	1 95
56	id. Rovigo	—

Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE, CIRCONDARI O COMUNI	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile	Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE, CIRCONDARI O COMUNI	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile
		Lire			Lire
57	Provincia di Salerno:		62	Provincia di Teramo	18 15
	57-*a*) Circondari di Salerno, Campagna e Sala Consilina	—	63	id. Torino	4 71
			64	id. Trapani	—
	57-*b*) Circondario di Vallo della Lucania	—	65	id. Treviso	5 10
58	Provincia di Sassari	5 29	66	id. Udine	5 59
59	id. Siena	33 56	67	id. Venezia	11 85
60	id. Siracusa	—	68	id. Verona	3 97
61	id. Sondrio	101 88	69	id. Vicenza	6 45

N. B. — Nella presente tariffa non sono indicati i saggi di contributo riferiti a 100 lire di imposta. E ciò per semplicità ed anche, perchè in realtà i ruoli dei contributi assicurativi sono formati in base ai saggi di contributo riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile, stabiliti con la presente tariffa. Del resto, stabilito il saggio riferito all'imponibile, si può facilmente determinare il saggio riferito a 100 lire di imposta principale erariale moltiplicando per cento il saggio riferito all'imponibile e dividendo:

a) nelle Provincie a nuovo catasto e nei riguardi dei privati contribuenti, per le aliquote dell'8.80 per cento per il primo scaglione, del 10 per cento per il secondo scaglione, del 13 per cento per il terzo scaglione, del 14 per cento per il quarto scaglione e del 15 per cento per il quinto scaglione: e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, per le aliquote dell'8,80 per cento per il primo scaglione e del 10 per cento per il secondo scaglione;

b) nelle Provincie a vecchio catasto e nei riguardi dei privati contribuenti o degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, per le aliquote corrispondenti a quelle sopra indicate, detratto l'abbuono per le aliquote dei contribuenti che godono di esso dove è fatta distinzione fra contribuenti non godenti abbuono, maggiori contribuenti, e contribuenti godenti abbuono, minori contribuenti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CAVAZZONI.
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Coòperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 28 aprile 1923.

	Media		Media
Parigi	137 87	Dinari	—
Londra	94 31	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 50	Belgio	118 75
Spagna	311.37	Olanda	—
Berlino	0 07	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	7 475
Praga	60 40	New York	20 362

Oro 392 89

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 45	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 29	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

AVVISO

Si avverte il pubblico che il giorno 14 maggio 1923, alle ore 9 nei locali della Direzione generale del tesoro, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi assegnati alla seconda serie di buoni del tesoro novennali, creati col R. decreto 26 aprile 1923.

Il sorteggio avrà luogo con le norme e le modalità stabilite del decreto Ministeriale 20 aprile 1923.

Roma, 28 aprile 1923.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

* * *

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 30 aprile al 6 maggio 1923, è stata fissata in lire trecentonovanta rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovanta aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Personale e dei servizi speciali — Divisione IV. Pensioni

Debito vitalizio dello Stato (eserc. 1921-922).

Prospetto dimostrante la situazione delle pensioni normali e straordinarie a tutto il 30 giugno 1922.

CATEGORIE — MINISTERI	CARICO: esistente al principio dell'esercizio 1921-922		CARICO: dell'esercizio in corso alla fine di giugno 1922		SOMMA delle colonne 2 e 3		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine di giugno 1922		RIMANENZA ossia carico netto alla fine di giugno 1922	
1	2		3		4		5		6	
	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Tesoro	3217	4,910,656 93	702	1,007,226 50	3919	5,917,883 43	102	222,671 34	3817	5,695,212 09
Finanze	13048	16,125,0[illegible]8 42	1101	4,835,919 34	14149	20,960,957 76	506	873,169 45	13643	20,087,788 31
Grazia e giustizia	5218	9,568,513 84	641	3,742,262 53	5859	13,310,776 37	373	772,821 17	5486	12,537,955 20
Affari esteri	192	684,767 98	13	73,883 57	205	758,651 55	3	5,598 —	202	753,053 55
Colonie	37	100,762 60	4	18,268 88	41	119,031 48	2	3,171 —	39	115,860 48
Istruzione pubblica	3307	5,524,935 12	541	1,949,879 56	3848	7,474,814 68	170	466,412 58	3678	7,008,402 10
Interno	11165	14,051,632 77	963	3,488,917 61	12128	17,540,580 38	511	730,623 36	11617	16,809,957 02
Lavori pubblici	1473	2,302,913 11	198	767,658 41	1671	3,070,571 52	97	185,599 —	1574	2,884,972 52
Poste e telegrafi	5408	7,907,384 74	1121	5,004,289 42	6529	12,911,674 16	283	541,542 38	6246	12,370,131 78
Guerra	41784	55,866,574 79	4600	16,000,560 84	46384	71,867,135 63	1902	2,619,522 60	44482	69,247,613 03
Marina — personale civile e militare	8633	19,546,475 83	879	4,946,009 30	9512	24,492,545 13	354	632,105 16	9158	23,860,439 97
Marina — personale lavorante	6502	3,052,768 —	481	127,457 30	6983	3,180,225 30	219	152,106 92	6764	3,028,118 38
Agricoltura	491	718,661 31	56	246,511 94	550	965,173 25	24	53,330 24	526	911,843 01
Industria	185	369,134 99	56	210,136 06	241	579,271 05	23	72,759 14	218	506,511 91
Totale pensioni ordinarie	100663	140,730,190 43	11356	42,419,101 26	112019	183,149,291 69	4569	7,331,432 34	107450	175,817,859 35
Pensioni straordinarie.										
Diverse e ai Mille di Marsala	459	273,847 67	1	6,000 —	460	279,847 67	6	6,753 —	454	273,094 67
Ricompensa Nazionale campagne 1848-49	359	148,460 33	185	359,106 66	544	507,566 99	177	61,010 65	367	446,556 34
Ricompensa Nazionale campagne successive	70675	14,160,203 26	—	—	70675	14,160,203 26	6501	2,013,913 —	64174	12,146,290 26
Operai manifatture tabacchi	3712	1,719,990 94	11	5,775 45	3723	1,725,766 39	112	62,594 —	3611	1,663,172 39
Operai delle saline	89	56,832 55	—	—	89	56,832 55	—	—	89	56,832 55
Operai dell'officina carte-valori	66	47,734 35	—	—	66	47,734 35	—	—	66	47,734 35
Totale pensioni straordinarie	75360	16,407,069 10	197	370,882 11	75557	16,777,951 21	6796	2,144,270 65	68761	14,633,680 56
Totale pensioni ordinarie e straordinarie.										
Pensioni ordinarie	100663	140,730,190 43	11356	42,419,101 26	112019	183,149,291 69	4569	7,331,432 34	107450	175,817,859 35
Pensioni straordinarie	75360	16,407,069 10	197	370,882 11	75557	16,777,951 21	6796	2,144,270 65	68761	14,633,680 56
Totale generale	176023	157,137,259 53	11553	42,789,983 37	187576	199,927,242 90	11365	9,457,702 99	176211	190,451,539 91

Roma, 18 aprile 1923.

Il direttore capo della divisione IV - Pensioni: RONCHETTI.

Il direttore generale: SICARDI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, modificato dal R. decreto 8 febbraio 1923;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, col quale vennero approvate le tabelle degli stipendi del personale dei RR. Istituti e scuole commerciali;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato nel R. Istituto commerciale di Padova.

Sono ammessi al concorso i licenziati delle scuole commerciali e delle scuole medie di 1° grado, Regie o pareggiate.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova scritta di aritmetica, secondo i programmi delle R. scuole commerciali di secondo grado;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio Istituto commerciale di Padova in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata di lire due corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta ufficiale*, ha compiuto l'età di 21 anni, e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza:

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

8° certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio, al quale aspira;

8° fotografia debitamente legalizzata.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, oppure in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito, i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi ai documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle provincie già soggette alla Monarchia austro-ungarica e dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda d'ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto della segreteria del Regio Istituto commerciale di Padova.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero all'Istituto dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è stabilito in L. 4800 aumentabili con sette aumenti periodici fino ad un massimo di L. 7800, oltre l'indennità caro-viveri.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino è aperto il concorso per incaricato di lingua francese.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano:

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni, o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di L. 10.000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio, contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923

Pel ministro
GRONCHI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1921, registro n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio n. 176, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Scuola commerciale « Emilia Peruzzi » in Firenze;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di ragioneria e computisteria nella R. Scuola commerciale « Emilia Peruzzi » in Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o diploma della sezione magistrale di ragioneria e computisteria conseguito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano o diploma di abilitazione all'insegnamento della computisteria e ragioneria nelle Regie scuole medie inferiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Mini-

stero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 7700 oltre gli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 19.3.

Per il ministro
GRONCHI.

* * *

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle R. scuole commerciali.

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1921, reg. n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio n. 205 con il quale è stato approvato l'organico del personale della R. Scuola commerciale in Santa Margherita Ligure;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria e tecnica commerciale nella R. Scuola commerciale in Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei dovori dell'ufficio:

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria conseguito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano o diploma di abilitazione all'insegnamento della computisteria e ragioneria nelle RR scuole medie inferiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 7700 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

" MONTECATINI "

Società generale industria mineraria ed agricola

Anonima — Sede in Milano

Nell'avviso di estrazione di obbligazioni, pubblicato a pagina 3224 della *Gazzetta ufficiale*, **n. 94, del 21 aprile 1923, tra i titoli da cinque obbligazioni è stato omesso il n. 3289, che qui si riproduce per rettifica.**

LA PARIOLA

Società anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 850.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 maggio 1923 alle ore 9 presso la sede sociale in viale della Regina, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. **Proposta di modificazione agli articoli 15 e 22 dello statuto sociale.**
2. **Nomina degli amministratori.**
3. **Eventuali provvedimenti in ordine a quanto è contemplato dall'art. 158 del Codice di commercio.**
4. **Varie.**

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono riconvocati senz'altro avviso per il giorno 27 maggio 1923 alla stessa ora e allo stesso luogo col medesimo ordine del giorno.

L'ammissione degli azionisti e loro delega, a norma dello statuto sociale.

Roma, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13501 — A pagamento.

Società anonima idrovolanti Alta Italia

Capitale sociale L. 3.000.000 — Versato L. 2.000.000

Sede sociale in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per giovedì 17 maggio 1923, alle ore 11 in Milano, via Carlo Cattaneo n. 1 presso il presidente del Consiglio d'amministrazione sig. avv. comm. Luigi Purricelli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione in merito all'emissione delle azioni pel deliberato aumento del capitale sociale.**
2. **Proposta di modificazioni degli art. 18 e 23 dello statuto sociale.**
3. **Completamento del Consiglio d'amministrazione in relazione alle proposte modificazioni statutarie.**

Milano, 27 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13502 — A pagamento.

Il Popolo Veneto

SOCIETA' ANONIMA EDITRICE

Padova - Via Vescovado, n. 20

Gli azionisti della Società anonima editrice « Il Popolo Veneto » sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 18 maggio 1923, alle ore 15, negli uffici del giornale in Padova, via Vescovado, n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. **Svalutazione capitale sociale.**
2. Emissione nuove azioni.
3. Varie.

Qualora detta assemblea non raggiunga il numero legale, gli azionisti sono riconvocati in una seconda adunanza per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 15.

Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la sede centrale del Credito Veneto.

Padova, 26 aprile 1923.

Il presidente
on. avv. Umberto Merlin.

13503 — A pagamento.

Circolo filatelico italiano

Sede centrale — **Piazza Castello, n. 18** — TORINO

I soci del Circolo filatelico italiano sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 20,30, in prima convocazione ed alle ore 21, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. **Verbale precedente assemblea**
2. **Relazioni della Direzione e dei revisori.**
3. **Bilancio al 31 dicembre 1922.**
4. **Convalidazione di 2 consiglieri.**
5. **Nomina dei revisori dei conti.**
6. **Eventualia.**

Torino, 24 aprile 1923.

Il Consiglio centrale d'amministrazione.

13505 — A pagamento.

Società anonima

OPERE COSTRUTTIVE RIUNITE

TORINO

Corso Oporto, num. 11

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale annuale per il 28 maggio 1923, ore 17, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. **Bilancio al 28 febbraio 1923.**
   Relazione dei sindaci e del Consiglio d'amministrazione.
2. **Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.**

Parte straordinaria:

1. **Surroga di 2 amministratori dimissionari.**

Torino, 19 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13503 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA SANTI D'ARRIGO

Sede in Catania

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della S. A. Santi D'Arrigo di Catania sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 10, in 1ª convocazione, nei locali sociali in via Fania n. 24, e, occorrendo per il giorno 20 stesso mese e alle ore 10 in seconda convocazione, per discutere e approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione dell'amministrazione.**
2. **Relazione dei sindaci.**
3. Approvazione del bilancio a 30 settembre 1922.
4. **Dimissioni dell'amministratore.**
5. Proposta di liquidazione della Società.
6. Nomina del liquidatore.

13512 — A pagamento.

Società anonima esercizio drogherie

Sede in Milano

Capitale sociale L. 25.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 maggio 1923, in prima convocazione e, in mancanza del numero, pel 31 successivo, alle ore 21, presso lo studio del rag. Pietro Ghinelli in Milano, via Larga n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate non oltre il 18 maggio, presso la Cassa sociale.

Milano, 27 aprile 1923.

L'unico amministratore
Giani Giovanni.

13507 — A pagamento.

Società anonima Schmid

MILANO, via Morigi n. 8

Capitale sociale L. 4.500.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 1° giugno 1923, alle ore 16, in Milano, via Morigi n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio e dei sindaci, approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 e riparto utili.
2. Retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio 1922-923.
3. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923-924.
4. Ratifica nomina a consigliere del signor barone avv. Lanzone De Ghislanzoni.

La eventuale assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno 8 giugno 1923, stesso luogo ed ora.

Milano, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13508 — A pagamento

SOCIETA' GAS MENAGGIO

I soci della Società anonima del Gas di Menaggio, sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 19 maggio 1923, ore 20, e occorrendo in seconda convocazione pel 26 stesso mese e stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione della Commissione nominata nell'assemblea ordinaria del 5 aprile scorso.

Proposta di scioglimento anticipato della Società.

Nomina dei liquidatori.

Il Consiglio d'amministrazione.

13513 — A pagamento.

Consorzio Cooperativo Lombardo frutta secca in liquidazione - Anonima Cooperativa - Capitale illimitato - Milano, via Anzani n. 2

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 14 maggio 1923, alle ore 15, presso lo studio del ragioniere Franco Orlandi in Milano via Filodrammatici n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923 e sua approvazione e relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Eventuali.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea si ritiene riconvocata per il successivo giorno 21 stesso luogo ed ora.

Milano, 25 aprile 1923.

Un liquidatore
rag. Franco Orlandi.

13510 — A pagamento.

"LA CASA POPOLARE,,

Terracina

Società anonima cooperativa edilizia

Capitale illimitato.

I soci della Cooperativa «La Casa Popolare» essendo andate deserte le due precedenti tornate, sono nuovamente convocati in assemblea straordinaria il giorno di martedì 15 maggio 1923, alle ore 19 in 1ª convocazione, e non raggiungendosi il numero legale il giorno 16 successivo, alle ore 19, nei locali della Cooperativa Uva Moscato, per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 1923 e per comunicazioni varie.

Terracina, 27 aprile 1923.

13514 — A pagamento.

Società anonima "La Sentinella,,

BRESCIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 12 maggio 1923, alle ore 13,30 in Brescia, Via Giordano Bruno, n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, presentazione del bilancio e deliberazioni relative.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Eventuali comunicazioni della presidenza.

Il Consiglio d'amministrazione.

13516 — A pagamento.

Società anonima pugliese pesca e trasporti

In liquidazione

SEDE IN BARLETTA

Avviso di convocazione

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, presso lo studio dell'avv. comm. Luigi Scuro, Corso Cavour, numero 59, in Barletta, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione dei signori liquidatori sull'esercizio chiuso al 12 marzo 1923.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 12 marzo 1923.

In mancanza di numero legale l'assemblea si riunirà in seconda convocazione alle ore 11 dello stesso giorno nello stesso locale.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato a tutto il giorno 21 maggio p. v. presso lo stesso avv. comm. Luigi Scuro.

Barletta, 28 aprile 1923.

I liquidatori.

13518 — A pagamento.

CASSA ITALIANA INFORTUNI MUTUA

MILANO

Via S. Giovanni in Conca n. 9

Andate deserte le assemblee indette per i giorni 30, 31 marzo, 8 aprile corrente, i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale in Milano, via S. Giovanni in Conca n. 9, per il 6 maggio 1923, ore 11, per discutere l'

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci — Approvazione bilancio dell'esercizio 1922 — Deliberazione relativa allo avanzo dell'esercizio.
2. Determinazione del numero dei consiglieri per l'esercizio 1923 — Nomina di essi.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti — Determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Nel caso che l'assemblea vada deserta, si intende fin d'ora convocata in quinta, sesta, settima convocazione rispettivamente per i giorni 13, 20, 27 maggio 1923, stesso luogo e ora.

Si prega vivamente di non mancare.

Per i medesimi giorni e ora e luogo si intende convocata assemblea straordinaria dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni sulla sede sociale.
2. Assunzione di altri rami e rischi di assicurazione.
3. Relative modificazioni allo statuto sociale.

Il presidente
M. Vassalli.

13517 — A pagamento.

Società per l'esportazione dei prodotti italiani

Anonima

Milano

Capitale sociale Lit. 850.000 - interamente versato

Convocazione assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 maggio 1923, ore 14, negli uffici sociali in Milano via Felice Cavallotti n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Proposta di riduzione del capitale sociale da Lit. 850.000 a Lit. 212.500.
4. Proposta di reintegro da parte dei portatori di vecchie azioni da Lit. 212.500 a Lit. 300.000.
5. Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 300.000 a Lit. 600.000.
6. Varie.

Per intervenire alla detta assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 5 maggio 1923, nella Cassa della Società.

In mancanza del numero legale la suddetta assemblea si intende riconvocata senz'altro avviso per il 24 maggio stesso luogo e ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

13520 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA per la ferrovia Ivrea in liquidazione

SEDE IN TORINO (2)
via Carlo Alberto, n. 18

Capitale sociale L. 4.000.000 — Rimborsato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, alla sede sociale per il giorno 16 maggio 1923, ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del liquidatore in surrogazione del compianto commendatore ing. Melchior Pulciano.
2. Indennità al liquidatore.
3. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea pei depositi in Torino, e cinque giorni pei depositi fatti in altre città (art. 20 dello statuto).

in Torino e Genova:

presso la Banca commerciale italiana e il Credito italiano;

in Londra:

presso le Banche: Glyn, Mills, Currie and C. (67 Lombard Street E. C.); Norton, Rose (57 1/2 old Boad Street E. C.); London Conty Westminster and Pan's Bank Limited (41 Lothboury E. C.).

Torino, 27 aprile 1923.

I sindaci.

13521 — A pagamento.

Società telefonica delle Puglie

Anonima

Sede in Bari

Capitale L. 500.000 interamente versato

Non avendo raggiunto il numero legale in prima convocazione i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 16, negli uffici della Società in Roma, via dell'Umiltà n. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima nei locali della Società in Roma, via Umiltà n. 49, o presso la Banca Zaccaria Pisa in Milano, via Verdi: il deposito fatto per la prima convocazione è valido anche per la seconda convocazione.

Roma, 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13556 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA per la ferrovia Verona-Caprino-Garda

Sede PADOVA

Capitale L. 1,400,000 ridotto per ammortamento a L. 1,330,000

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria per il giorno 18 maggio 1923, alle ore 15.30, presso la sede in Padova, via Eremitani n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sul bilancio 1922 e deliberazioni relative.
2. Nomina dei sindaci e fissazione della loro retribuzione.

In caso andasse deserta l'assemblea per mancanza di numero legale, resta fin d'ora stabilita la seconda convocazione per il giorno 26 maggio, alle ore 15.30, presso la sede come sopra.

Il deposito delle azioni deve essere fatto presso la sede sociale in tempo utile, a termini dell'art. 18 dello statuto.

Padova, 27 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13554 — A pagamento.

NAVIGAZIONE TOSCANA

Società anonima

Sede in LIVORNO, piazza Mazzini n. 32

Capitale Lire 1.600.000 — interamente versato

Avviso

di convocazione degli azionisti in assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati per il giorno 16 maggio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore sulla gestione 1919-1920 — 1920-1921 — 1921-1922.

2. Rendiconto economico degli esercizi 1919-920 e 1921-922 e relative deliberazioni.

3. Nomina del Collegio sindacale

4. Nomina di amministratore.

5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed emolumento dei sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni può essere fatto in tempo utile a tutto il 10 maggio 1923 presso la sede sociale.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 24 maggio 1923 e potranno intervenirvi le azioni già depositate per la prima convocazione e quelle altre che fossero depositate a tutto il giorno 18 maggio 1923.

Livorno, 30 aprile 1923.

L'amministratore.

13553 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO 2° INCANTO
a termini abbreviati per appalto di manutenzione
di strade provinciali

Essendo oggi andato deserto il primo esperimento d'asta per l'appalto della manutenzione delle strade provinciali Sassari-Porto Torres. Tempio-Telti-Scalacavalli, Oschiri Tempio-Monti Terranova c Bonnaro-Monti, si rende noto che il 2° esperimento d'asta avrà luogo nel palazzo provinciale alle ore 10 del 14 maggio p. v. alle stesse condizioni già pubblicate, salva l'aggiudicazione, che potrà aver luogo anche in caso d'un solo concorrente.

Il termine per la riduzione del ventesimo scade alle ore 12 del 30 maggio.

I documenti dovranno essere presentati entro le 12 del 12 maggio.

Sassari, 25 aprile 1923.

Per il presidente
della Deputazione provinciale
S. Villaminar.

Il segretario generale
I. Salis.

13511 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso a, termini abbreviati a 5 giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori pel basolamento del tratto della strada di Caserta all'uscita del comune di Caivano, in conformità del progetto di L. 118.823,58, oltre le impreviste di L. 4176,42 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 23 agosto 1921, adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 ed a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 % che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, che non potranno essere inferiori all'1 %, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

« Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli »; e debbono portare sulla busta le parole:

« Offerte per l'asta dei lavori di basolato del tratto della strada di Caserta all'uscita di Caivano.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno, indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 4000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento per i servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lett b) e e) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere del l'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso delle spese d'a ta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. a) e gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria della cauzione provvisoria fissata in L. 3100.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1100.

La cauzione definitiva sarà del 5 per cento sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorsi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta su sin oli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario. e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 4000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto, tutte le norme contenute nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per i lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 24 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13529 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 12 maggio 1923 alle ore 15.30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al primo esperimento d' incanti a ribasso, col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati di cinque giorni pel basolamento del tratto della strada di Caserta all'ingresso del comune di Cardito verso Casoria in conformità del progetto di L. 120 81,47 oltre le impreviste in lire 4218,53 nonchè del capitolato speciale approvato dalla Deputazione provinciale con deliberazione del giorno 10 maggio 1921 adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 oltre a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'ufficio tecnico di L. 25.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori con la ritenuta del 10 0/0 che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato general a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia; l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera b) ed e) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3125.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1125.

La cauzione definitiva sarà del 5 0|0 sull'importo dei lavori al netto del rib sso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0|0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 4.000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto dell Provincia.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso non inferiore al 20° (5 0|0).

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 21 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13530 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

Avviso d'asta a termini abbreviati

Secondo esperimento

SI FA NOTO

che nel giorno 9 maggio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al secondo esperimento d'incanti a ribasso col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati a 5 giorni per l'appalto della fornitura dello stocco e del baccalare per un biennio pel manicomio provinciale, in conformità del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 29 gennaio 1923, adottata con i poteri del Consiglio.

Il prezzo su cui s'apre la gara è di L. 3,80 al kg. pel baccalare e 3,50 per lo stocco e quindi di presunte L. 120.000 per tutta la fornitura.

Il pagamento di detto prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà seguito nei modi e termini indicati dal capitolato speciale di oneri.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito da parte del deliberatario, con l'obbligo della esatta osservanza del capitolato generale a stampa e del capitolato speciale per la fornitura sopra indicata, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 3 del capitolato speciale di oneri rilasciato da una Camera di commercio del Regno o da una pubblica Amministrazione;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi.

Nel caso si concorra a mezzo di rappresentante, dovrà esib identico certificato al nome di quest'ultimo;

c) di un certificato con cui il concorrente attesti di a presa conoscenza della fornitura, di tutte le circostanze gene e particolari che possono avere influito sula determinazi dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzi della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel l complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che s per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di al appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esc sione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il g dizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 ap 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 4 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportate l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le doma di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo scrizione nel registro prefettizio con la indicazione della citt nanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di ess uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e scrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero tuiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati paltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5 La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tec occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori pre nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnat numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle coltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del rettore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lett. a) b) c) ed e) dei precedente cor riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimbo spese di aste e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall bligo della presentazione dei certificati prescritti al.e letter e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa ministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non si Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la r vuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R soreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3000.

La cauzione definitiva sarà di L. 6000 che dovrà essere de sitata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del bale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla C dei depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauz la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministraz e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si senterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto e d'ogni altra specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatari per l'oggetto i concorrenti che non sieno Cooperative, dovra depositare sul banco degli incanti in contanti la somma di 2400 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo Delle somme positate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale tanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, se stante, con la dichiarazione di svincolo.

Nel secondo esperimento d'incanti, di cui nel presente ma sto, l'aggiudicazione provviso.ia avrà luogo anche con l'inter d'un solo concorrente.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di aumento del ventesimo (5 0|0).

È riservata in ogni caso alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 28 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

3531 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Incanto definitivo
per vendita di fondo rurale

Giovedì 17 maggio p. v., alle ore 10.30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente o chi per esso, terrà un incanto definitivo, alla candela vergine, per alienare la possessione « Palazzina » in Sant'Andrea di Torrile, della estensione complessiva di ettari 16.68,16, pari a biolche 54 circa sulla messa a prezzo di L. 195,000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni, ed ore consueti.

Parma, 27 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

3544 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

Il giorno 9 e seguenti del prossimo mese di maggio, nell'Ufficio della Vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, innanzi al sottoscritto R. delegato, o a chi per lui, con l'intervento di R. notaio avrà luogo l'esperimento d'asta di primo incanto per la vendita nello stato di fatto in cui si trovano, dei seguenti fondi rustici siti nell'agro del Comune suddetto e di pertinenza di quegli Enti Palatini.

Lotto 1.

Fondo rustico seminativo alla via per Cassano di ett. 3,15.

In catasto art. 10 sez. E, n. 5, con l'imponibile di L. 138,04.

Base d'asta L. 41.000.

Lotto 2.

Fondo rustico seminativo detto Carriola in contrada Graviglione di ett. 5,84 64.

In catasto art. 10 sez. F. n. 155 con l'imponibile di L. 134,09.

Base d'asta L. 59.000.

La vendita degli stabili suddetti s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di Vice Delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 22 aprile 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

13536 — A pagamento.

ESTRATTO DI AVVISO D'ASTA

Nel giorno 9 maggio, alle ore 10, (stante l'abbreviazione dei termini) nell'ufficio del notaro sottoscritto in Tortona via San Marziano n. 13, si procederà alla vendita in quattro distinti lotti mediante asta pubblica ad unico e definitivo esperimento col sistema della scheda segreta degli stabili di proprietà del lascito Gatti posti in territorio di Rivanazzano e costituenti lo Stabilimento Bagni si é come tali lotti sono indicati in avviso d'asta del notaro sottoscritto in data odierna contenente pure le condizioni della vendita, visibile detto avviso presso il notaro procedente.

Tortona, 26 aprile 1923.

Carlo Celio
notaro.

13539 — A pagamento.

PROVINCIA DI NAPOLI

Orfanotrofio Loffredo di Cardito

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati a giorni 8

Essendo andati deserti i precedenti incanti per la vendita del legname ceduo castagnale esistente nella sezione 2ª Londri nei boschi di Monforte Lupino di proprietà detto Istituto, si rende noto che nel giorno 11 prossimo entrante maggio, alle ore 11, avranno luogo nella segreteria dell'Orfanotrofio in parola, novelli incanti per l'oggetto espresso di sopra, ad estinzione di candela vergine, sul prezzo ribassato a L. 93.571 che è il prezzo di perizia diminuito del 10 per cento, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, nonchè le altre portate nell'avviso d'asta del dì 13 decorso marzo.

I fatali per l'aumento del ventesimo verranno indicati con altro manifesto.

Cardito, 26 aprile 1923.

Il sopraintendente ff.
Rocco Fusco.

Il segretario
Antonio Fusco.

13537 — A pagamento.

Città di Chivasso (Torino)

AVVISO D'ASTA

Il giorno 11 maggio 1923 (venerdì), ore 9, in Chivasso, nella sala del Consiglio comunale, avrà luogo il 1° esperimento d'asta (col sistema della candela vergine) suscettibile dell'aumento del decimo entro le ore 10 del 22 stesso mese pel la vendita dello stabile seguente:

Campo in Chivasso, regione Campagnetta, descritto nel nuovo catasto al n. 17 del foglio XLIV della superficie di ettari 44,37,78, col prezzo d'asta di L. 324.702.

Il deposito provvisorio è di due decimi del prezzo d'asta, cioè L. 64.940.

Le condizioni di vendita sono visibili in segreteria.

Tutte le spese d'incanto, di deliberamento e relative, sono a carico esclusivo del deliberatario.

E' stata concessa l'abbreviazione dei termini di pubblicazione, a giorni 10.

Chivasso, 27 aprile 1923.

Il R. commissario
E. Trinchieri.

Il segretario
F. Ajma.

13532 — A pagamento.

COMUNE DI VIESTE

AVVISO D'ASTA
per nuovo e definitivo deliberamento
dell'appalto parziale dei lavori di costruzione di un edificio per le scuole elementari maschili e femminili

Essendosi in tempo utile presentata offerta in diminuzione di ventesimo dal sig. Palumbo Raffaele fu Nicola, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al sig. Del Giudice Michele fu Gaetano per L. 170.880 e per l'oggetto surriferito, portandolo così a L. 162.336, si rende di pubblica ragione che nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10, avranno luogo i nuovi e definitivi incanti per l'oggetto suespresso, sulla base di L. 162.336.

Le condizioni cui è subordinato l'incanto sono tracciate nel relativo capitolato d'oneri e nel precedente avviso di 1° incanto del 28 febbraio 1923, visibili nella segreteria del Comune in tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Vieste, 20 aprile 1923.

Il sindaco
Mafrolla.

13533 — A pagamento.

PROVINCIA DI SALERNO

Municipio di S. Angelo Fasanella

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 28 del mese di maggio 1923, alle ore 10 ant., nella segreteria comunale di S. Angelo Fasanella, dinanzi al signor sindaco, o a chi per esso, si addiverrà a secondo incanto, per l'appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero, in conformità delle norme e degli atti indicati nel precedente avviso del 15 febbraio 1923, inserito nel n. 70 Foglio degli annunzi legali della R. prefettura del 28 detto mese, nonchè a pag. 1250 del n. 52 della *Gazzetta ufficiale* del Regno del 13 marzo 1923.

Al detto secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente, perchè il primo incanto riuscì deserto per mancanza di concorrenti.

La base d'asta è di L. 45.550, quale prezzo presunto dei lavori elencati nel capitolato speciale di appalto.

Sant'Angelo Fasanella, 16 aprile 1923.

Il segretario comunale
Carmelo Cantalupo.

Visto: Il sindaco ff.
A. Leggio.

13534 — A pagamento.

Regia Prefettura della provincia di Alessandria

AVVISO DI UNICO INCANTO

per l'appalto delle somministrazioni in natura dei viveri e dei combustibili occorrenti al Riformatorio governativo di Boscomarengo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925.

SI RENDE NOTO

che nel giorno 18 maggio 1923, alle ore 10, in una sala della Prefettura di Alessandria, avanti il signor prefetto della Provincia o ad un suo rappresentante si procederà all'incanto per l'appalto della provvista di commestibili e combustibili occorrenti pel Riformatorio governativo di Boscomarengo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 sui prezzi indicati nel quadro dimostrativo seguente:

Lotto 1.

Pane di 2ª qualità kg. 60.000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 1,60.
Ammontare del genere L. 96.000
Ammontare della fornitura del lotto L. 96.000.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 30.000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 8.
Ammontare del genere L. 24.000.
Ammontare della fornitura del lotto L. 24.000.

Lotto 3.

Vino ettolitri 5.
Prezzo d'appalto per ogni ettolitro L. 200.
Ammontare del genere L. 1000.
Aceto ettolitri 9.
Prezzo d'appalto per ogni ettolitro L. 200.
Ammontare del genere L. 1800.
Ammontare della fornitura del lotto L. 2800.

Lotto 4.

Riso di 2ª qualità kg. 5000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 2.
Ammontare del genere L. 10.000.
Fagioli secchi kg. 7000.
Prezzo di appalto per ogni kg. L. 2.
Ammontare del genere L. 14.000.
Ceci secchi kg. 3000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 2.
Ammontare del genere L. 6000.
Pasta di 2ª qualità kg. 6000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 2,10.
Ammontare del genere L. 12.600.
Farina di granoturco kg. 1000.
Prezzo di appalto per ogni kg. L. 1,20.
Ammontare del genere L. 1200.
Olio d'oliva kg. 700.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 7.
Ammontare del genere L. 4900.
Petrolio raffinato kg. 200.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 2,60.
Ammontare del genere L. 520.
Lardo kg 1200.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 8.
Ammontare del genere L. 9600.
Formaggio kg. 150.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 18.
Ammontare del genere L. 2700.
Uova dozzine 300.
Prezzo d'appalto per ogni dozzina L. 6.
Ammontare del genere L. 1800.
Carne di maiale kg. 800.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 8.
Ammontare del genere L. 6400.
Ammontare della fornitura del lotto L. 69.720.

Lotto 5.

Patate kg. 9000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 0,80
Ammontare del genere L. 7200.
Erbaggi kg. 9000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 1.
Ammontare del genere L. 9000.
Legumi verdi kg. 1000.
Prezzo d'appalto per ogni kg. L. 2.
Ammontare del genere L. 2000.
Ammontare della fornitura del lotto L. 18.200.

Lotto 6.

Legna di essenza forte quintali 600.
Prezzo d'appalto per ogni quintale L. 17.
Ammontare del genere L. 10.200.
Carbone minerale quintali 400.
Prezzo d'appalto per ogni quintale L. 30.
Ammontare del genere L. 12.000.
Ammontare della fornitura del lotto L. 22.200.
Latte litri 19.800.
Prezzo d'appalto per ogni litro L. 1,05.
Ammontare del genere L. 20.790.
Ammontare della fornitura del lotto L. 20.790.

L'appalto avrà luogo all'asta pubblica e si terrà un distinto incanto per ciascuno dei sette lotti indicati nel suddetto quadro e secondo la progressione e composizione dei medesimi apparenti dal quadro stesso.

Gli incanti si terranno col metodo della offerta segreta da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta giusta l'art. 87, lettera A e 90 comma 5 e 6 del regolamento di contabilità di Stato con aggiudicazione definitiva al primo incanto anche nel caso vi sia un solo offerente.

Le singole aste verranno aperte sulla base del prezzo determinato per ogni lotto del quadro suddetto e le offerte rispettive di ribasso dovranno essere fatte sul montare complessivo di ogni lotto in ragione di un tanto per cento, indicando il ribasso in cifra e in lettere, a pena di nullità.

Le offerte medesime, redatte su carta da bollo da lire due, dovranno essere debitamente sottoscritte e chiuse in busta ed accompagnate da un certificato comprovante il fatto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso

di Borsa, presso una tesoreria provinciale del Regno della somma equivalente al 3 0[0 dell'ammontare del lotto o dei lotti, ai quali si concorre.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

L'incanto avrà luogo in base ai capitoli generali e a quelli speciali in data 31 agosto 1891 visibili presso la Prefettura (Ufficio contratti) nelle ore di ufficio.

Prima dell'apertura dell'incanto i concorrenti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per essere ammessi a farvi partito mediante la presentazione dei seguenti documenti:

a) un attestato di essere in grado di somministrare i generi di cui trattasi l'appalto, attestato da procurarsi dall'autorità municipale o dalla Camera di commercio;

b) certificato penale e di buona condotta di data non anteriore a tre mesi dal giorno fissato per l'asta.

I certificati predetti dovranno essere debitamente legalizzati nella firma.

Le autorità appaltante dopo aver esaminato i citati documenti, determinerá con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possono ammettersi a far partito, riservando la piena ed insindacabile facoltá di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennitá di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Avvenendo l'aggiudicazione il deliberatario dovrà entro il termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione definitiva stipulare con l'Amministrazione regolare contratto e prestare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una cauzione corrispondente al 5 0/0 dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato e col deposito di titoli al portatore dello stesso debito valutati al corso di Borsa del giorno del deposito o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di Borsa, oppure del corrispondente capitale nella Cassa depositi e prestiti.

Non presentandosi l'aggiudicatario nel termine prescritto alla stipulazione del contratto, o non prestando la voluta cauzione definitiva perderà il deposito provvisorio il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Le spese dell'incanto, dell'atto di sottomissione, con cauzione, di stampa, di pubblicazione, di registro e bollo ed ogni altra inerente ai singoli contratti sono a carico del relativo appaltatore, ivi compresa quella per le occorrenti copie del contratto stesso.

Il contratto d'appalto non avrà effetto se non dopo ottenutane la prescritta superiore approvazione.

Subordinatamente a questa clausola l'appalto avrà principio e termine nelle epoche indicate dall'art. 1 e salvo il prescritto dei successivi articoli 15 e 22 del capitolato 31 agosto 1891.

Alessandria, 26 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti.
Laura.

13491 — A credito.

Prefettura della provincia di Torino

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

per l'appalto della provvista di commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo, occorrenti al R. Riformatorio «Ferrante Aporti» in Torino, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

Nel giorno 17 maggio, alle ore 10 antimeridiane, in una sala di questa prefettura, dinanzi l'ill.mo signor prefetto, o chi per esso, si terrà pubblico incanto per il suddetto appalto, in sette distinti lotti, nelle quantità ed ai prezzi indicati nel seguente elenco:

Lotto 1.

Pane di seconda qualità in forma da 200 grammi kg 92.000
Prezzo d'asta L. 1,65.
Ammontare della fornitura L. 151.800.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 151.800.
Deposito provvisorio L. 4554.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 5400.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 37.800.
Fegato di bue kg. 400.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 3200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 41.000.
Deposito provvisorio L. 1230.

Lotto 3.

Riso di seconda qualità kg. 6500.
Prezzo d'asta L. 2,40.
Ammontare della fornitura L. 15.600.
Fagioli secchi kg. 8000.
Prezzo d'asta L. 1,80.
Ammontare della fornitura L. 14.400.
Ceci secchi kg. 300.
Prezzo d'asta L. 2,40.
Ammontare della fornitura L. 720.
Lenti kg. 200.
Prezzo d'asta L. 2.40.
Ammontare della fornitura L. 480.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 31.200.
Deposito provvisorio L. 936.

Lotto 4.

Paste di seconda quallità kg. 9500.
Prezzo d'asta L. 2,40.
Ammontare della fornitura L. 22.800.
Farina di meliga kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 1,40.
Ammontare della fornitura L. 1400.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 24.200.
Deposito provvisorio L. 726.

Lotto 5.

Olio di oliva per condimento kg. 800.
Prezzo d'asta L. 8,50.
Ammontare della fornitura L. 6800.
Formaggio assortito da mangiare kg. 300.
Prezzo d'asta L. 16.
Ammontare della fornitura L. 4800.
Salame cotto e cotechini kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 8000.
Lardo kg. 2300.
Prezzo d'asta L. 7,50.
Ammontare della fornitura L. 17.250.
Formaggio pecorino da grattare kg. 400.
Prezzo d'asta L. 15.
Ammontare della fornitura L. 6000.
Uova fresche dozz. 2400.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 16800.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 59.650.
Deposito provvisorio L. 1789,50.

Lotto 6.

Legna di essenza forte comprese le fascine Mg. 7000.
Prezzo d'asta L. 1,90.
Ammontare della fornitura L 13.300.
Carbone minerale coke Mg. 13.000.
Prezzo d'asta L. 3,50.
Ammontare della fornitura L. 45.500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 58.800.
Deposito provvisorio L. 1764.

Lotto 7.

Latte litri 26.000.
Prezzo d'asta L. 1.30.
Ammontare della fornitura L. 33.800.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 33.800.
Deposito provvisorio L. 1014.

L'asta avá luogo separatamente per ogni lotto, secondo la progressione e composizione di essi, apparenti dal suddetto elenco,

a termine dell'art. 87, lett. A, e 90, 5° e 6° capoverso del vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè, mediante offerte segrete, stese su carta da bollo da L. 2,40, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato alla autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte in ribasso ai prezzi specificati nel suddetto elenco, dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto ed indicate, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, con avvertenza che non potranno essere inferiori a cent. 10 per ogni cento lire.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta, dovranno gli accorrenti giustificare la loro idoneità e fare un preventivo deposito nella R. tesoreria provinciale, in contanti od in biglietti aventi corso legale, o in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito, o in altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato per il loro va ore effettivo al corso di Borsa, della somma indicata nell'elenco.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato dietro esibizione del titolo provvisorio e di un foglio di carta bollata da L. 1,20, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi ne prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Si avverte che i forni ed i macelli devono essere situati nel comune di Torino.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, legalizzato se rilasciato da una autorità giudiziaria di altra Provincia;

b) certificato di buona condotta morale, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di ultimo domicilio, di data non anteriore a tre mesi, legalizzato se rilasciato da una autorità municipale di altra Provincia.

c) un attestato rilasciato da una Prefettura o Sottoprefettura, di data recente, dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in stato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la Direzione, presentandone i documenti, richiesti sopra alle lettere *a*, *b* e *c*.

Le Società cooperative ed i Consorzi di cooperative, che intendono concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, devono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado, per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'Amministrazione e la Direzione, di convenientemente assumere l'eppalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore o del rappresentante legale della Società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i Sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quai i tali mansioni competono.

2. I certificati del direttore o rappresentante legale della Società, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*); le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, munito dei documenti di cui alle lettere *a*, *b* e *c*; il quale sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

La Prefettura determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Negli otto giorni successivi al definitivo deliberamento, dovranno gli aggiudicatari passare regolare contratto e prestare una cauzione corrispondente al 5 0/0 dell'ammontare della rispettiva impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato o col deposito di titoli al portatore dello stesso debito o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore medio al corso di borsa del semestre luglio-dicembre 1922 ammessi per 9 decimi oppure del corrispondente capitale, nella Cassa depositi e prestiti, con dif damento che, trascorso detto termine senza che ciò siasi eseguito, gli stessi aggiudicatari incorreranno nella perdita del deposito provvisorio, il quale cederà ipso iure a beneficio dell'Amministrazione.

Il pagamento delle provviste seguirà colle norme sancite dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dietro la presentazione in fine d'ogni mese delle richieste e dei buoni dei generi forniti durante il medesimo, sulla base dei prezzi di contratto.

L'appalto, il quale ha principio col 1° luglio 1923 e termina col 30 giugno 1925, è regolato dal capitolato d'oneri del 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, di contratto, copie, registro e bollo, sono a carico dei deliberatari.

Per norma dei concorrenti si fa richiamo all'art. 299 del C. P.

Torino, 26 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. G. Inverardi.

13545 — A credito.

Amministrazione provinciale di Reggio Emilia

Reale Commissione straordinaria

Avviso
di secondo e definitivo incanto

Riuscito deserto il primo esperimento d'asta, indetto da questa Amministrazione per il giorno 24 aprile corrente, alle ore 14, come da avviso 24 marzo p. p., relativamente alla vendita, per offerta col metodo della candela vergine, dello stabile, di proprietà della Provincia, situato in Reggio Emilia sul corso Garibaldi, n. 30, viene stabilito pel giorno 16 maggio p. v., alle ore 14 un secondo incanto, giusta le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato 5 maggio 1885, n 3074, per i tre distinti lotti, in antecedenze determinati, dell'accennato immobile, e cioè:

Lotto 1.

Fabbricati vari in un sol corpo, per metri quadrati 1918 di superficie, ed adiacente area di mq, 997, al prezzo complessivo di L. 200.000.

Lotto 2.

Area libera di metri quadrati 1765, con accesso dalla via della Racchetta, per il prezzo di L. 60.000.

Lotto 3.

Area libera di metri quadrati 770, con accesso dalla via San Zenone al prezzo di L. 25.000.

La estensione, per superficie, corrisponde, per ciascuno dei lotti, a quella risultante dal tipo di frazionamento della locale sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza.

I prezzi, sopra determinati, s'intendono fissati complessivamente a corpo e non a misura.

L'incanto, il quale si ripete col metodo della estinzione delle candele, avrà luogo anche quando intervenga un solo offerente.

Per essere ammessi alla gara occorre dimostrare l'eseguito deposito presso la cassa provinciale, a garanzia dell'offerta dell'am-

montare del decimo del prezzo stabilito per il lotto al quale si concorre.

Le offerte dovranno essere non inferiori, ciascuna, alle L. 500 pel primo lotto, L. 200 pel secondo e L. 100 pel terzo; esse potranno venire fatte tanto dal diretto interessato come da chi sia munito di speciale procura, da prodursi, per conto dell'effettivo concorrente, ed ancora potranno effettuarsi per conto di persona da nominare, con obbligo, in quest'ultimo caso, nell'offerente, dell'intestazione del deposito al proprio nome.

L'aggiudicazione che come si è premesso, avrà luogo anche con un solo offerente, sarà definitiva.

In mancanza eventuale di oblatori potrà essere ricevuta offerta privata, come nuovo elemento di aggiudicazione, da farsi dall'Amministrazione, e, però, salvo deliberazione dell'autorità superiore.

Gli stabili accennati sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, con tutte le servitù attive e passive ad essi inerenti e in relazione al tipo di frazionamento redatto dall'Ufficio catastale, nonchè ai patti di affitto apparenti dagli atti esistenti e ostensibili presso la segreteria provinciale nelle ore di ufficio.

Il possesso avrà decorrenza dal 1° luglio 1923.

Per essere ammessi all'asta occorrerà presentare alla presidenza, o dimostrare di avere in antecedenza rassegnato alla segreteria provinciale, la ricevuta dell'eseguito deposito e, nel caso di offerta indiretta, anchedell' atto di procura speciale, come sopra dichiarato.

Il pagamento del saldo prezzo dovrà effettuarsi entro un mese dal giorno della definitiva aggiudicazione.

Tutte le spese, niuna esclusa, riguardanti l'asta resteranno a carico degli acquirenti, in proporzione dei prezzi di aggiudicazione dei singoli lotti.

Reggio Emilia, 25 aprile 1923.

Il presidente
Pio.

Il segretario generale
A. Duri.

13528 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 11 maggio p. v., alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento d'asta, per la vendita della

prima sezione cedua del bosco «Montagna» contrada Campo d'Amore, Triangolo Cimito, del comune di Postiglione.

La vendita si farà giusta il verbale di assegno della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione del 29 marzo 1922 e modificato con successivo deliberato 4 corrente u. s., in aumento del prezzo di base di L. 185.600.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a dieci giorni.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un solo lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200, e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte all'incanto un solo concorrente.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20.
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da esibirsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa di depositi e prestiti di una cauzione di L. 20.000 nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in quattro rate eguali giusta il capitolato.

Termine pel taglio e sgombro: stagione silvana 1924-925.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 5550, salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 25 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

13546 — **A credito.**

Ufficio speciale acque

Numero 11322

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda 27 gennaio 1922 della Ditta fratelli Bilotta corredata da progetto in pari data a firma dell'ing. Domenico Canciani per la concessione d'acqua concessale con D. M. 18 gennaio 1921, n. 233, sfruttando la portata di mod. 3 d'acqua del fiume Arvo, in comune di S. Giovanni in Fiore (prov. di Cosenza), invece che in un solo salto di m. 50.55 per produrre la potenza di HP nominali 202,20, in tre differenti impianti: il principale con m. 45 di caduta e potenza nominale di HP 180 e gli altri due con eguale portata di mod. 0,68 d'acqua, salto di m. 10 e conseguente potenza nominale di HP 9, per ciascun impianto, ottenendo cos una potenza nominale complessiva di HP 198 in luogo di HP 202,20 concessi;

Visto il citato decreto Ministeriale 18 gennaio 1921, n. 233, di concessione;

Considerato che nel verbale di collaudo dell'Ufficio del Genio civile di Cosenza, in data 12 agosto 1921, è dichiarato che le opere costruite con la variante sopra descritta sono state eseguite a regola d'arte, nè possono danneggiare interessi di terzi perchè non sono state alterate nè la presa, nè la restituzione e nemmeno a quantità d'acqua derivata;

Considerato inoltre che trattasi, nel caso presente, di una utilizzazione provvisoria destinata ad essere annullata quando saranno attuati i grandi impianti della Sila, onde la lieve diminuzione della potenza prodotta non ha sostanziale importanza;

Ritenuto che per tutte tali considerazioni possono, a norma dell'art. 36, 3° comma, del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, omettersi le formalità di istruttoria e può essere sanata l'abusiva esecuzione degli impianti, siccome è stato indicato;

Visto il disciplinare della concessione principale, sottoscritto dalla Ditta concessionaria in data 9 luglio 1920, n. 286 di reper-

torio, che rimane in vigore in tutte le sue parti non modificate dalla presente concessione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Visto il R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e il relativo regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e subordinatamente alla concessione assentita con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1916 alla Società forze idrauliche della Sila, è concesso, in via di sanatoria alla Ditta fratelli Bilotta, la facoltà di variare le opere di cui al precedente decreto Ministeriale 18 gennaio 1921, n. 233, nel senso di sfruttare le acque del fiume Arvo, in comune di S. Giovanni in Fiore (prov. di Cosenza) per azionare tre opifici per la rottura del legno, di cui il primo con portata di mod. 3 d'acqua, salto di m. 45, potenza nominale HP 180 e gli altri due con eguale portata di mod. 0,68 d'acqua, salto m. 10, potenza nominale HP 9 ciascuno; con una potenza nominale complessiva di HP 198.

Art. 2.

La decorrenza e la durata della concessione rimangono quelle indicate nel ripetuto D. M. 18 gennaio 1921, fermi restando tutti gli obblighi e le condizioni stabilite dal citato disciplinare 9 luglio 1920, n. 286, in quanto non siano modificati dal presente decreto, compresa l'esecuzione del canone annuo a norma dell'art. 88 della legge 25 giugno 1905, n. 255, sulle Calabrie.

Art. 3.

È approvato il certificato di collaudo 14 agosto 1921 redatto dall'Ufficio del Genio civile di Cosenza.

L'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 ottobre 1922.

Il ministro
Riccio.

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1922, reg. 33, fog. 13163.

13719 — A pagamento.

AVVISO

La Ditta Magnani Remigio di Sala Baganza ha presentata domanda per derivare al massimo 100 litri di acque dal Subalveo del Torrente Baganza in comune di Vigatto in provincia di Parma.

13504 — A pagamento.

Società elettrica Alto Novarese

Capitale L. 675.000

Sede in Novara

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria da tenersi il giorno 15 maggio 1923, alle ore 9, in Novara, presso la sede sociale, Baluardo Lamarmora n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato.
2. Nomina di cariche sociali.
3. Modificazioni allo statuto sociale.
4. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 1.000.000.
5. Comunicazioni eventuali.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli, se al portatore, 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso la Cassa sociale in Novara.

In caso di adunanza di seconda convocazione, questa viene senz'altro convocata pel successivo giorno 20 maggio 1923, alla stessa ora, negli stessi locali, e con lo stesso ordine del giorno.

Novara, 26 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13558 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si rende noto per ogni effetto di legge, che i signori Feltri Giuseppe e Luigi fratelli, di Carlo, residenti a Retorbido, hanno instato perchè sia dichiarata l'assenza del loro genitore Feltri Carlo fu Giuseppe e fu Frattini Maria, d'anni 75, proprietario, già domiciliato a Retorbido, e che il tribunale di Voghera, con suo provvedimento 11 novembre 1922, ha ordinato che siano assunte giurate informazioni nei riguardi del suddetto presunto assente, e che il provvedimento stesso sia reso pubblico a norma di legge.

Voghera, 10 marzo 1923.

avv. Mario Varni.

12281 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA per dichiarazione di assenza

Su istanza di Mazzucchi Maddalena fu Giuseppe, con sentenza 8 settembre 1922 il tribunale civile e penale di Cuneo ha dichiarata l'assenza di Mazzucchi don Melchiorre, fratello della istante, nato e domiciliato a Beinette, trasferitosi in America da circa 16 anni, senza che si abbiano più avute sue notizie da oltre tre anni.

Cuneo, 23 marzo 1923.

avv. Arturo Evesca.

12322 — A credito - Art. 928 C.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Catanzaro - in Camera di Consiglio - ha così deliberato:

« Dichiara che Marino Francesco di ignoti, da Cirò Marina, è assente a senso di legge e che i suoi presunti eredi sono la madre Marino Maria Cristina ed il fratello Marino Salvatore.

Catanzaro, 20 marzo 1923.

(Seguono le firme).

Per estratto conforme al suo originale rilasciato per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Catanzaro, 26 marzo 1923.

Il cancelliere
Falvo.

12415 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO a sensi dell'art. 23 Codice civile

Il tribunale civile di Genova con decreto in data 3 febbraio 1922 su domanda di G. B. Calcagno di Rossiglione, perchè sia dichiarata l'assenza del padre Bernardo Calcagno fu Angelo nato in Arenzato e resid. già a Rossiglione, presunto assente da più di tre anni, ordinò prima ed avanti ogni cosa di assumere informazioni.

Per G. B. Calcagno
ammesso al gratuito patrocinio
come da decreto 26 gennaio 1922.

12462 — A credito.

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto avvocato rende noto che il tribunale di Catanzaro, con sentenza 24 aprile 1921, registrata l'8 giugno 1921, in Catanzaro al n. 3592, dichiarò l'assenza dei coniugi Piacente Vito fu Francesco e Piacente Elisabetta fu Giuseppe, nonchè dei loro figli Francesco ed Elisabetta, da San Vito sul Jonio.

avv. Vincenzo Cantafio.

12460 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Sondrio con provvedimento 21 marzo 1923 ha ordinato che siano assunte giurate informazioni in ordine alla assenza di Confeggi Emilio fu Luigi di Sondrio a sensi dell'articolo 23 C. C.

Sondrio, 26 marzo 1923.

Avv. Emilio Gola.

12417 — A pagamento.

Con decreto 18 aprile 1923 il ministro della giustizia ha autorizzata la pubblicazione della domanda colla quale si chiede che Brizzolara Maria Caterina Giuseppina, nata in Genova il 28 giugno 1904, ed ivi residente, possa aggiungere al proprio cognome quello di « Masoero », per chiamarsi Brizzolara Masoero.

Chiunque creda avervi interesse potrà notificare la sua opposizione a norma dell'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Clelia Brizzolara.

13472 — A pagamento.

ATTO DI ADOZIONE

La 1ª sezione civile della Corte di appello di Napoli con decreto 26 febbraio 1923, pubblicato il 2 marzo successivo, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Greppolo Arturo, di ignoti, nato a Napoli il 22 ottobre 1898, da parte dei coniugi Di Cicco Domenico e Petrella Concetta, tutti domiciliati a Napoli.

Napoli, 26 aprile 1923.

Gabriele Ravel
procuratore.

13484 — A pagamento.

ADOZIONE

La Corte di appello di Catania, 1ª sezione civile, con provvedimento del dì 13 aprile 1923 dichiarò farsi luogo alla adozione consentita a favore di Mattana Carmela di ignoti di anni ventotto da Caltagirone, nubile, per parte di Roccuzzo Giuseppe fu Antonio e fu Mirata Maria di anni 78 da Mineo vedovo di Cirmeni Rosaria, entrambi domiciliati e residenti in Mineo.

Catania, 20 aprile 1923.

avv. Luigi Baratta.

13487 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate